

DD



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio III- Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale non dirigente
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale Area Negoziale
del Corpo di Polizia Penitenziaria



LORO SEDI

Oggetto: Bozza del nuovo regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si trasmette bozza del nuovo Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, contenente modifiche apportate al Regolamento di cui al D.P.R. n. 82/1999. La revisione è stata effettuata da parte del gruppo di lavoro istituito con PCD n.35 del 19 marzo 2024, presieduto dall'attuale capo Dipartimento facente funzioni e coordinato dal Direttore Generale per la gestione dei beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria.

Eventuali osservazioni rilevate sulla proposta di modifica dovranno pervenire entro l'8 febbraio 2024.

Si assicura sin da ora che sarà convocata apposita riunione per la discussione in merito all'argomento in oggetto.

Distinti Saluti

II DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

INDICE DELL'ATTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Premessa in diritto</i>	<i>Premessa in diritto</i>
TITOLO I NORME GENERALI	TITOLO I NORME GENERALI CAPO I NORME GENERALI
ART. 1 - Promessa solenne.	<i>Eliminato</i>
<i>Articolo non presente</i>	Art. 1 - Definizioni.
ART. 2 - Giuramento.	Art. 2 - Giuramento.
ART. 3 - Ausiliari di leva.	<i>Eliminato</i>
ART. 4 - Bandiera del Corpo.	Art. 3 - Bandiere.
ART. 5 - Onori.	Art. 4 - Onori.
ART. 6 - Tessere di riconoscimento.	Art. 5 - Tessera di riconoscimento.
ART. 6 bis - Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.	<i>((Inglobato nell'art. 5))</i>
<i>Articolo non presente</i>	ART. 6 - Placca di riconoscimento.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 7 - Disposizioni comuni a tessera e placca di riconoscimento.
TITOLO II GERARCHIA E SUBORDINAZIONE	CAPO II GERARCHIA E SUBORDINAZIONE
ART. 7 - Subordinazione gerarchica e funzionale.	ART. 8 - Subordinazione gerarchica e funzionale.
ART. 8 - Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive.	<i>Ora articolo 10</i>
<i>Già articolo 12</i>	ART. 9 - Saluto.
<i>Già articolo 8</i>	ART. 10 - Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive.
<i>Già articolo 17</i>	ART. 11 - Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari.
ART. 9 - Facoltà di rivolgersi ai superiori.	ART. 12 - Facoltà di rivolgersi ai superiori.
TITOLO III DOVERI GENERALI E PARTICOLARI	CAPO III DOVERI GENERALI E PARTICOLARI
ART.10 - Norme generali di condotta	ART. 13 - Norme generali di condotta.
ART.11 - Formazione e aggiornamento professionale.	<i>Ora articolo 19</i>

ART. 12 - Salute.	<i>Ora articolo 9</i>
ART. 13 - Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali.	ART. 14 - Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali.
ART. 14 - Cura della persona.	ART. 15 - Cura della persona.
ART. 15 - Doveri di comportamento.	ART. 16 - Comportamento in servizio.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 17 - Uso dei social media.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 18 - Utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche.
ART. 16 - Obbligo di reperibilità.	<i>Ora articolo 28</i>
ART. 17 - Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari.	<i>Ora articolo 11</i>
<i>Già articolo 11</i>	ART. 19 - Formazione e aggiornamento professionale.
ART. 18 - Segreto d'ufficio.	ART. 20 - Segreto d'ufficio e riservatezza.
ART. 19 - Custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.	ART. 21 - Uso e custodia di armi, mezzi, attrezzature e documenti.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 22 - Custodia dell'armamento individuale.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 23 - Misure a tutela del personale
<i>Articolo non presente</i>	ART. 24 - Percorsi di sostegno psicologico
TITOLO IV SERVIZI CAPO I NORME GENERALI	TITOLO II SERVIZI CAPO I NORME GENERALI
ART. 20 - Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio.	<i>Ora articolo 30</i>
ART. 21 - Impiego nei servizi.	ART. 25 - Impiego del personale nei servizi.
ART. 22 - Impiego dei rinforzi.	<i>Ora articolo 29</i>
ART. 23 - Presentazione in servizio. Conoscenza ed esecuzione del servizio.	ART. 26 - Presentazione in servizio.
<i>Già articolo 27</i>	ART. 27 - Obbligo di permanenza in servizio.
ART. 24 - Doveri generali nell'espletamento del servizio.	<i>Ora articolo 40</i>
ART. 25 - Riconoscimento in servizio.	<i>Eliminato</i>
ART. 26 - Obblighi del personale al termine del servizio.	<i>Eliminato</i>
ART. 27 - Obbligo di permanenza in servizio.	<i>Ora articolo 29</i>
<i>Già articolo 16</i>	ART. 28 - Obbligo di reperibilità o di permanenza in caserma.
<i>Già articolo 22</i>	ART. 29 - Impiego di rinforzi esterni.
<i>Già articolo 20</i>	ART. 30- Disposizioni generali.
<i>Già articolo 89</i>	ART. 31 - Mensa obbligatoria di servizio.
ART. 28 - Controlli sui servizi.	<i>Ora articolo 35</i>
ART. 29 - Ordini per la disciplina dei singoli servizi.	ART. 32 - Ordini di servizio

<i>Articolo non presente</i>	ART. 33 - Programmazione del servizio.
ART. 30 - Foglio di servizio.	ART. 34 - Foglio di servizio.
<i>Già articolo 28</i>	ART. 35 - Controllo sullo svolgimento dei servizi.
ART. 31 - Reparto. Compiti ed autonomia del comandante.	ART. 36 - Il comandante.
ART. 32 - Supplenza temporanea nella funzione di comandante del reparto.	ART. 37 - Vice comandante vicario.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 38 - Vice comandante.
ART. 33 - Unità operative.	ART. 39 - Unità operative.
ART. 34 - Servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria.	Eliminato
TITOLO IV SERVIZI CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI	CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI
<i>Già articolo 24</i>	ART. 40 - Doveri generali nell'espletamento del servizio.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 41 - Sorveglianza generale.
ART. 35 - Vigilanza armata degli istituti penitenziari.	<i>Ora articolo 43</i>
ART. 36 - Corpo di guardia.	ART. 42 - Corpo di guardia e preposto al servizio di vigilanza armata.
ART. 37 - Preposto al servizio di vigilanza armata	ART. 43 - Vigilanza armata.
ART. 38 - Servizio di vigilanza armata	ART. 44 - Preposti ai singoli servizi.
ART. 39 - Preposti ai singoli servizi	ART. 45 - Sala operativa.
<i>Articolo non presente</i>	
ART. 40 - Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne	<i>Ora articolo 50</i>
ART. 41 - Servizio di portineria	ART. 46 - Portineria.
ART. 42 - Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari	ART. 47 - Vigilanza, osservazione e controllo nelle sezioni detentive.
ART. 43 - Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario	ART. 48 - Vigilanza, osservazione e controllo nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario.
ART. 44 - Servizio di vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari.	ART. 49 - Vigilanza, osservazione e controllo sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti e degli internati all'interno degli Istituti.
<i>Già articolo 40</i>	ART. 50 - Vigilanza, osservazione e controllo sulle attività sui detenuti e internati addetti alle lavorazioni esterne.
ART. 45 - Servizio di matricola dei detenuti e internati	ART. 51 - Ufficio matricola.

<i>Articolo non presente</i>	ART. 52 - Ufficio comando.
ART. 46 - Gestione operativa degli elaboratori periferici dell'Amministrazione penitenziaria.	ART. 53 - Servizio informatico territoriale.
ART. 47 - Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati	ART. 54 - Vigilanza, osservazione e controllo dei colloqui visivi dei detenuti e degli internati.
ART. 48 - Servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati.	ART. 55 - Vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e degli internati.
ART. 49 - Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati.	ART. 56 - Vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati.
ART. 50 - Servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati.	ART. 57 - Controllo dei pacchi dei detenuti e internati.
ART. 51 - Servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati.	ART. 58 - Traduzione e piantonamento dei detenuti e internati.
ART. 52 - Servizio di vigilanza sui beni dell'Amministrazione penitenziaria.	ART. 59 - Vigilanza sui beni del Ministero della giustizia.
ART. 53 - Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso	ART. 60 - Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.
TITOLO IV SERVIZI CAPO III SERVIZIO NAVALE	((Inglobato nel CAPO III del TITOLO II))
ART. 54 - Principi generali.	ART. 61 - Servizio navale.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 62 - Sezioni operative navali.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 63 - Personale navigante.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 64 - Formazione degli equipaggi e degli armamenti.
ART. 55 - Preposto alla base navale.	<i>Eliminato</i>
ART. 56 - Personale navigante.	<i>Eliminato</i>
ART. 57 - Formazione degli equipaggi e degli armamenti.	<i>Eliminato</i>
ART. 58 - Personale di coperta. Doveri del comandante.	<i>Eliminato</i>
ART. 59 - Doveri del vice comandante.	<i>Eliminato</i>
ART. 60 - Doveri del nostromo.	<i>Eliminato</i>
ART. 61 - Doveri del nocchiere radarista.	<i>Eliminato</i>
ART. 62 - Doveri del padrone.	<i>Eliminato</i>
ART. 63 - Doveri del conduttore di macchina.	<i>Eliminato</i>
ART. 64 - Doveri del vice conduttore di macchina.	<i>Eliminato</i>
ART. 65 - Doveri del motorista navale.	<i>Eliminato</i>

TITOLO IV SERVIZI CAPO IV SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE	<i>((Inglobato nel CAPO III del TITOLO II))</i>
ART. 66 - Principi generali	ART. 65 - Servizio di trasporto terrestre.
ART.67 - Assegnazione, gestione amministrativa, fuori uso e alienazione dei mezzi di trasporto terrestre.	<i>Eliminato</i>
ART. 68 - Identificazione dei mezzi di trasporto terrestre.	<i>Eliminato</i>
ART. 69 - Immatricolazione e assicurazione dei mezzi di trasporto terrestre.	<i>Eliminato</i>
ART. 70 - Approvvigionamento di carburanti e lubrificanti.	<i>Eliminato</i>
ART. 71 - Ordine di uscita.	<i>Eliminato</i>
ART. 72 - Manutenzione e riparazioni.	<i>Eliminato</i>
ART. 73 - Patenti di guida.	ART. 66 - Patenti di guida.
ART. 74 - Responsabilità.	<i>Eliminato</i>
<i>Titolo non presente</i>	TITOLO III UNITÀ SPECIALIZZATE DEL CORPO E SPECIALIZZAZIONI DEL PERSONALE
<i>Articolo non presente</i>	ART. 67 - Gruppo operativo mobile - G.O.M.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 68 - Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 69 - Servizio centrale di polizia giudiziaria.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 70 - Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 71 - Gruppo di intervento operativo - G.I.O.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 72 - Specializzazioni del personale.
<i>Già articolo 83</i>	ART. 73 - Attività sportiva.
<i>Già articolo 84</i>	ART. 74 - Personale addetto all'attività sportiva.
<i>Già articolo 85</i>	ART. 75 - Dotazione logistica per l'attività sportiva.
<i>Già articolo 86</i>	ART. 76 - Banda musicale del Corpo.
<i>Già articolo 88</i>	ART. 77 - Dotazioni tecniche della Banda musicale del Corpo.
TITOLO V RICOMPENSE	TITOLO IV RICOMPENSE
ART. 75 - Ricompense e riconoscimenti.	ART. 78 - Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.

ART. 76 - Onorificenze. Ricompense al valor militare, civile, al merito civile.	ART. 79 - Onorificenze e ricompense al valor militare, civile, al merito civile.
ART. 77 - Ricompense per meriti straordinari e speciali. <i>Articolo non presente</i> <i>Articolo non presente</i> <i>Articolo non presente</i> <i>Già articolo 77</i>	ART. 80- Promozione alla qualifica superiore. ART. 81 - Commissione ricompensa superiore. ART. 82 - Commissione ricompense. ART. 83 - Disposizioni comuni alla commissione ricompensa superiore e alla commissione ricompense. ART. 84 - Encomio solenne. ART. 85 - Encomio. ART. 86 - Lode. <i>Ora articolo 89</i>
ART. 78 - Ricompense per lodevole comportamento.	
ART. 79 - Riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio.	
ART. 80 - Premi in denaro.	ART. 87 - Premio in denaro. <i>Ora articoli 90 e 91</i>
ART. 81 - Distintivi. <i>Articolo non presente</i> <i>Già articolo 79</i> <i>Già articolo 81</i> <i>Già articolo 81</i> <i>Già articolo 82</i>	ART. 88 - Compiacimento. ART. 89 - Riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio. ART. 90 - Distintivi, medaglie, nastri, insegne e altre disposizioni. ART. 91 - Distintivi d'onore per il personale mutilato, ferito o deceduto in servizio e per causa di servizio ART. 92 - Annotazioni matricolari e attestazioni.
TITOLO VI ATTIVITÀ SPORTIVA	<i>Inglobato nel TITOLO III</i>
ART. 83 - Principi generali.	<i>Ora articolo 73</i>
ART. 84 - Personale.	<i>Ora articolo 74</i>
ART. 85 - Mezzi, attrezzature ed impianti.	<i>Ora articolo 75</i>
TITOLO VII BANDA MUSICALE	<i>Inglobato nel TITOLO III</i>
ART. 86 - Compiti della banda musicale.	<i>Ora articolo 76</i>
ART. 87 - Personale.	<i>Eliminato</i>
ART. 88 - Uniforme. Strumenti musicali.	<i>Ora articolo 77</i>
TITOLO VIII MENZA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO	<i>Inglobato nel TITOLO II CAPO I</i>

ART. 89 - Mensa obbligatoria di servizio.	<i>Ora articolo 31</i>
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 90 - Modalità per la preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi.	<i>Eliminato</i>
ART. 91 - Applicazione del regolamento di servizio al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili	<i>Eliminato</i>
<i>Articolo non presente</i>	ART. 93 - Disposizioni generali.

Proposta modifica regolamento di servizio

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'art. 19 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998; ;</p> <p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;</p> <p style="text-align: center;">EMANA</p> <p style="text-align: center;">il seguente regolamento:</p>	<p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>VISTO l'art. 87 della Costituzione;</p> <p>VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";</p> <p>VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" e, in particolare, l'art 29 che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";</p> <p>VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";</p> <p>VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";</p> <p>VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";</p> <p>VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";</p>

	VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; SU; PROPOSTA
--	---

EMANA
il seguente regolamento:

Proposta modifica regolamento di servizio	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO I NORME GENERALI	TITOLO I NORME GENERALI
	CAPO I NORME GENERALI

COMMENTO

Il TITOLO I rubricato " *Norme generali*" è stato suddiviso in tre CAPI: " *Norme generali*"; " *Gerarchia e subordinazione*"; " *Doveri generali e particolari*", assorbendo il TITOLO I, II e III del vigente regolamento.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 1	
(Promessa solenne) 1. All'atto dell'assunzione in prova, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta promessa solenne secondo la formula prevista dall'art. 11, primo comma, del testo unico delle disposizioni	((Eliminato))

<p>concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La promessa solenne può essere prestata in forma individuale o collettiva, dinanzi al Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. 3. La promessa solenne in forma individuale è prestata alla presenza di due testimoni. 4. La promessa solenne in forma collettiva può essere prestata esclusivamente nelle scuole e negli istituti di istruzione, alla presenza di una rappresentanza del personale già in servizio, davanti al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono: "Prometto". 5. Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, è redatto processo verbale. 6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la promessa solenne non viene prestata nuovamente. 	
--	--

COMMENTO

L'art. 1 vigente "promessa solenne è stato soppresso, in seguito all'abrogazione dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p>(Definizioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini del presente regolamento, se non altrimenti detto, si intendono: <ol style="list-style-type: none"> a) per "Corpo", il Corpo di polizia penitenziaria; b) per "dipartimento", il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quello della giustizia minorile e di comunità; c) per "amministrazione", l'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità; d) per "Capo del dipartimento", il Capo del dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria; e) per "provveditore", il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;

	<p>f) per "Istituto," l'Istituto penitenziario per adulti e l'Istituto penale per i minorenni;</p> <p>g) per "Reparto", il personale del Corpo operante in ogni istituto, servizio, scuola e istituto di istruzione;</p> <p>h) per "sede", ogni articolazione diversa dall'Istituto penitenziario dove presta servizio personale di Polizia penitenziaria;</p> <p>i) per "direttore", il direttore dell'Istituto;</p> <p>j) per "direttore della sede", il direttore dell'articolazione diversa dall'Istituto;</p> <p>k) per "comandante", il comandante del Reparto e, ove previsto dalla specifica normative di settore, del Nucleo di Polizia Penitenziaria;</p> <p>l) per "personale", gli appartenenti al Corpo di ogni qualifica.</p>
--	---

COMMENTO

L'art. 1 che si propone, è stato inserito al fine di fornire un elenco dei principali e più frequenti termini che si presentano nel corpo del testo per agevolarne la lettura evitando ripetizioni ridondanti. A tale riguardo, preme evidenziare che:

- alla voce Capo del dipartimento si è voluto intendere il Capo dell'amministrazione penitenziaria, il solo ad avere competenze nella materia che si sta regolamentando;
- si è preferito utilizzare un termine omnicomprensivo, quale quello di SEDE per indicare ogni articolazione dell'amministrazione diversa dagli Istituti penitenziari fermo restando che laddove un principio normativo è riferito a una specifica sede questa viene esplicitata.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 2	ART. 2
<p>(Giuramento)</p> <p>1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta giuramento, dinanzi al Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al provveditore regionale, o al direttore dell'istituto o servizio penitenziario, o della scuola o dell'istituto di istruzione e alla presenza di due testimoni, secondo la formula prevista dall'art. 11, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>2. Nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione, il giuramento può essere prestato in forma collettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono all'unisono: "Lo giuro".</p>	<p>(Giuramento)</p> <p>1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo presta giuramento dinanzi al Capo del dipartimento, o ad un suo delegato, secondo la seguente formula: "<i>Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene</i>".</p> <p>2. Nelle scuole e negli istituti di istruzione, il giuramento può essere prestato con cerimonia in forma collettiva secondo le modalità previste dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 e successive modifiche.</p> <p>3. Del giuramento, in qualunque forma prestato, è redatto processo verbale.</p> <p>4. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene rinnovato.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 3. Il giuramento in forma collettiva è prestato davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio. 4. Del giuramento, in qualunque forma prestato, è redatto processo verbale. 5. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene prestato nuovamente. 	
---	--

COMMENTO

L'art. 2 proposto mantiene sostanzialmente la struttura di quello vigente con modifiche volte a semplificare la lettura dell'atto. Al primo comma viene sostituito il rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 con la trascrizione della formula del giuramento.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 3	
<p>(Ausiliari di leva)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli agenti ausiliari prestano giuramento in forma collettiva secondo le modalità previste dall'art. 2. 2. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti, il personale medesimo presta promessa solenne e ripete il giuramento con le stesse modalità stabilite dagli articoli 1 e 2. 	<i>((Eliminato))</i>

COMMENTO

L'obbligatorietà del servizio è sospesa dal 1° gennaio 2005, come stabilito dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 4	ART. 3
<p>(Bandiera del Corpo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le modalità di utilizzazione sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435. 	<p>(Bandiere)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le caratteristiche della bandiera del Corpo, della bandiera della Scuola Superiore dell'esecuzione penale e delle bandiere assegnate ai reparti di specialità nonché le modalità di utilizzazione sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435. 2. La bandiera del Corpo è custodita presso l'ufficio del Capo del dipartimento mentre le altre bandiere sono custodite presso gli uffici dei rispettivi direttori di sede, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435.

COMMENTO

Con l'articolo 3 si è ritenuto di dover fare un riferimento anche alle altre bandiere di recente istituzione, specificando il luogo di loro custodia non esplicitato nei decreti istitutivi.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 5	ART. 4
<p>(Onori)</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrato rende onori nei casi e con le modalità di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 e successive modificazioni, intendendosi sostituita, ogni volta, la denominazione: "Corpo degli agenti di custodia" con quella: "Corpo di polizia penitenziaria".</p> <p>3. Al Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al vice direttore generale e ai direttori degli uffici centrali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al comma 1, spettano, rispettivamente, al generale di corpo d'armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.</p>	<p>(Onori)</p> <p>1. Il personale, che partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrato, rende gli onori nel modo previsto dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 e successive modifiche, intendendosi sostituita, ogni volta, la denominazione: "Corpo degli agenti di custodia" con quella: "Corpo di Polizia Penitenziaria".</p> <p>2. Il Capo del dipartimento può emanare direttive per adattare alle peculiarità dell'amministrazione le disposizioni di cui al decreto richiamato al comma 1.</p>

COMMENTO

Si è ritenuto di evidenziare che l'amministrazione può, con proprio atto, adattare le disposizioni del Regolamento di presidio e del cerimoniale della Repubblica alle proprie peculiarità.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 6	ART. 5
<p>(Tessere di riconoscimento)</p> <p>1. Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, conformi agli allegati AB, Ce D, hanno le dimensioni di mm. 100 X 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica o grado, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura "Corpo di</p>	<p>(Tessera di riconoscimento)</p> <p>1. La tessera di riconoscimento prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e dall'art. 17 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 è conforme all'allegato A al presente regolamento. Essa ha le dimensioni di mm. 100 x 65 e reca nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e</p>

<p>polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero di Grazia e giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità: dieci anni dalla data del rilascio".</p> <p>2. I colori delle tessere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori; - blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti; - verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti; - rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e limitato di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. <p>3. Agli allievi agenti e agli allievi vice ispettori è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo vice ispettore".</p> <p>4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, conservano validità quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.</p>	<p>l'autorità che rilascia il documento. Essa reca altresì la stampigliatura "Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nella parte posteriore essa reca le diciture "Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità: dieci anni dalla data del rilascio" e la firma del titolare.</p> <p>2. I colori delle tessere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rosso scuro: per gli appartenenti alla carriera dei funzionari e dei funzionari del ruolo ad esaurimento; b) marrone: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori; c) blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti; d) verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti. <p>3. Agli allievi agenti, agli allievi vice ispettori e agli allievi commissari è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente", "allievo vice ispettore" o "allievo commissario".</p> <p>4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici è rilasciata una tessera in conformità ai commi 1 e 2 con l'elemento differenziale individuato con provvedimento del Capo del dipartimento.</p> <p>5. Le tecniche di riproduzione delle tessere ed il materiale da cui sono costituite sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento.</p>
---	--

COMMENTO

L'art. 5 modifica il contenuto del vigente art. 6 nella parte relativa alle tessere di riconoscimento della carriera dei funzionari ed della carriera dei ruoli tecnici e recependo nel contenuto la novella di cui all'art. 6- bis del regolamento vigente. L'allegato A sintetizza i precedenti allegati A, B, C, D.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 6-BIS</p> <p>(Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria)</p> <p>1. Le tessere di riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e D-TER, hanno le dimensioni di mm. 100 \times 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia,</p>	<p>((Inglobato nell'art. 5))</p>

<p>la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura: "Corpo di polizia penitenziaria e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture: "Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e: "Tessera di riconoscimento con l'indicazione: "Validità: dieci anni dalla data del rilascio".</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 è rosso scuro. 3. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario". 4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, al personale interessato verrà consegnato un attestato a cura del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, riportante i dati anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun avente diritto. 	
--	--

COMMENTO

Vedi commento art. 5 della proposta di modifica.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 6
<i>Articolo non presente</i>	<p>(Placca di riconoscimento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La placca di riconoscimento è in metallo di colore argento e di colore oro rispettivamente per gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Essa è di forma circolare ed ha un diametro di mm 60; sul fronte reca in alto la scritta, semicircolare, "Polizia Penitenziaria"; al centro reca il fregio del Corpo in rilievo; in basso ha impresso un numero progressivo; sul retro reca la scritta, semicircolare, "Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria" ed ha un apposito fermo a pressione, anche a scatto, per l'applicazione agli indumenti.

COMMENTO

Con l'art. 6 proposto si è ritenuto di definire con norma regolamentare la fattura della placca di riconoscimento sia per gli agenti sia per gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo. Sono state utilizzate le indicazioni già inserite nella tabella 40/23 del DM 10 dicembre 2014 (caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso). In linea con la determina del 30 agosto 2022, che prevede la fornitura di placche colore argento e colore oro, è stata utilizzata nel testo la medesima definizione di colore

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p>ART. 7</p> <p>(Disposizioni comuni a tessera e placca di riconoscimento)</p> <p>1. La tessera e la placca di riconoscimento sono ritirate, oltre che in caso di cessazione dal servizio, nelle ipotesi di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro- psichiche, unitamente all'armamento assegnato in dotazione individuale.</p>

COMMENTO

Con l'introduzione di questo nuovo articolo, al fine di determinare un'omogenea applicazione degli interventi sul territorio, si è ritenuto di definire con norma regolamentare la procedura di ritiro della tessera e della placca di riconoscimento, da adottare, oltre che in caso di cessazione dal servizio, anche nelle ipotesi di sospensione dal servizio o di aspettativa per infermità neuro-psichiche. Ciò anche in considerazione del fatto che il possesso di tali dotazioni può essere strumentale al potenziale uso arbitrario in concomitanza ad uno stato patologico certificato. A ulteriore sostegno di tale scelta normativa non va sottaciuta la circostanza che analoga previsione è contenuta anche nel Regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, artt. 48 e 48 bis).

Proposta modifica regolamento di servizio	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>TITOLO II</p> <p>GERARCHIA E SUBORDINAZIONE</p>	<p>CAPO II</p> <p>GERARCHIA E SUBORDINAZIONE</p>

COMMENTO

Il TITOLO II diventa il CAPO II del TITOLO I della proposta.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 7	ART. 8
<p>(Subordinazione gerarchica e funzionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'art. 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994. 	<p>(Subordinazione gerarchica e funzionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale che presta servizio in Istituto è gerarchicamente subordinato al direttore. 2. Il personale che presta servizio nelle sedi diverse dagli Istituti è subordinato al direttore dell'articolazione cui è addetto. 3. La subordinazione di cui al comma 2: <ol style="list-style-type: none"> a) è di natura gerarchica se il direttore è un dirigente del Corpo; b) è di natura funzionale se il direttore è un dirigente non appartenente al Corpo - compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia e alle Forze armate - verso il quale si determina un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata e nei limiti della stessa. 4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dall'art. 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

COMMENTO

Alla luce delle nuove figure dirigenziali della Polizia penitenziaria a capo di diverse realtà organizzative (divisioni, servizi, istituti di istruzione, altro) è stato ritenuto necessario modificare l'originario testo divenuto anacronistico, alla luce delle modifiche normative apportate al d.lgs 146 del 2000, nella parte in cui contempla una subordinazione gerarchica del personale di Polizia penitenziaria verso i direttori degli uffici sia centrali sia territoriali. Invero, ferma restando la subordinazione gerarchica verso il direttore di Istituto penitenziario in cui si presta servizio, si è ritenuto di dover prevedere la subordinazione gerarchica nei soli casi in cui il direttore di sede diversa dall'Istituto sia un dirigente di Polizia penitenziaria. In presenza di un dirigente penitenziario, di un dirigente del comparto funzioni centrali o in caso di servizio svolto in altre amministrazioni la subordinazione è di natura funzionale.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 12</i>	<p align="center">ART. 9</p> <p>(Saluto)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, se in uniforme o se conosciuti. I superiori hanno l'obbligo di rispondere. 2. Il personale ed i reparti inquadrati sono altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati nell'allegato B al presente regolamento. 3. Il personale in uniforme rende il saluto secondo le modalità previste per le Forze Armate. 4. Sono dispensati dal saluto: <ol style="list-style-type: none"> a) il personale in servizio di scorta alla Bandiera; b) il personale in servizio di scorta di sicurezza; c) il personale in servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati; d) il personale in servizio di sentinella armata per la vigilanza perimetrale delle sedi dell'amministrazione; e) il personale a bordo di veicoli e di natanti; f) il moviere. 5. Il saluto è reso a titolo di cortesia verso il personale di pari qualifica e verso le persone con le quali il personale viene a contatto per ragioni di ufficio.

COMMENTO

L'articolo 9 relativo al saluto è stato inserito nel capo II gerarchia e subordinazione ritenendo l'argomento più attinente al contesto. Non contiene sostanziali variazioni rispetto all'articolo 12 vigente.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 8	ART. 10
<p>(Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti, alle direttive dallo stesso ricevute, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 	<p>(Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il personale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti, alle direttive dallo stesso ricevute.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 11
<i>Già articolo 17.</i>	(Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari) 1. Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente e/o funzionalmente. 2. Il superiore rileva le eventuali infrazioni disciplinari nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

COMMENTO

L'art. 11 proposto contiene la disciplina della rilevazione delle infrazioni che rinvia alla norma di rango primario.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 9	ART. 12
(Facoltà di rivolgersi ai superiori) 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica. 2. Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore, che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.	(Facoltà di rivolgersi ai superiori) 1. Il personale nel rispetto della via gerarchica, può rivolgersi agli organi superiori. 2. Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore, che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo cui sono diretti.

COMMENTO

Con l'articolo 12 si è voluto precisare che la facoltà di rivolgersi ad organi superiori deve necessariamente essere esercitata per via gerarchica.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO III DOVERI GENERALI E PARTICOLARI	
	CAPO III DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

COMMENTO

Il TITOLO III diventa CAPO III del TITOLO I della proposta.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 10	ART. 13
<p>(Norme generali di condotta)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali.</p> <p>2. Il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.</p>	<p>(Norme generali di condotta)</p> <p>Il personale:</p> <p>a) rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;</p> <p>b) svolge i propri compiti nel rispetto dei tempi dell'azione amministrativa e agisce in posizione di imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;</p> <p>c) anche fuori dal servizio mantiene una condotta irreprensibile, adeguata alla dignità delle proprie funzioni evitando comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'amministrazione.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 11	
<p>(Formazione e aggiornamento professionale)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto alla formazione ed all'aggiornamento professionale, anche mediante la frequenza di corsi a carattere residenziale, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione penitenziaria, che attua in tale settore ogni iniziativa utile al fine di assicurare livelli di adeguata professionalità e costante aggiornamento.</p>	<p><i>Ora articolo 19</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 12	
<p>(Saluto)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed i reparti inquadrati sono altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati nell'allegato E al presente regolamento.</p>	<p><i>Ora articolo 9</i></p>

<p>3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in divisa rende il saluto secondo le modalità previste per le Forze armate.</p> <p>4. Sono dispensati dal saluto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il moviere; - il personale a bordo di veicoli e di natanti; - il personale in servizio di scorta di sicurezza; - il personale in servizio di scorta alla bandiera; - il personale in servizio di sentinella armata per la vigilanza perimetrale degli istituti e servizi penitenziari, delle scuole e degli istituti di istruzione, degli uffici centrali dell'amministrazione penitenziaria e il personale in servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati. <p>5. Il saluto è reso a titolo di cortesia verso il personale di pari qualifica e verso le persone con le quali il personale del Corpo di polizia penitenziaria viene a contatto per ragioni di ufficio.</p>	
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p>(Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali)</p> <p>1. E' obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.</p> <p>2. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale sono improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del "Lei" è reciproco.</p> <p>3. Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14</p> <p>(Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali)</p> <p>1. È obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.</p> <p>2. Nei rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale l'uso del "Lei" è reciproco.</p> <p>3. Nei rapporti interpersonali, improntati al rispetto e cortesia, è obbligatoria l'indicazione della qualifica.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 14</p> <p>(Cura della persona)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di porre particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'amministrazione che rappresenta.</p> <p>2. Il personale ha, altresì, l'obbligo di porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale</p>	<p style="text-align: center;">ART. 15</p> <p>(Cura della persona)</p> <p>1. Il personale ha cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro dell'amministrazione che rappresenta.</p> <p>2. Cura che i capelli siano puliti, ordinati, ben curati e se tinti, di colore naturale, e sistemati in modo da lasciare scoperta la fronte, per</p>

<p>femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.</p> <p>3. Il suddetto personale cura in particolare:</p> <p>a) se di sesso femminile, che i capelli siano tenuti in modo tale da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il copricapo calzato;</p> <p>b) se di sesso maschile, che la barba, i baffi e i capelli siano di moderata lunghezza e che questi ultimi siano tenuti in modo tale da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il copricapo calzato;</p> <p>4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l'uniforme, è fatto divieto:</p> <p>a) di indossare o portare effetti di vestiario, accessori e materiali di equipaggiamento non previsti espressamente dalle disposizioni in vigore;</p> <p>b) di variare la foggia dell'uniforme o di indossare elementi ornamentali che ne alterino l'assetto formale.</p> <p>5. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l'abito civile ed è fuori servizio, è fatto divieto di usare capi di vestiario e di equipaggiamento costituenti parte dell'uniforme o delle sue dotazioni</p>	<p>consentire di portare il copricapo calzato.</p> <p>3. Il personale:</p> <p>a) di sesso femminile, quando in uniforme, ha cura, qualora la lunghezza dei capelli superi il limite delle spalle, di tenerli legati, fermo restando che in occasione di cerimonie i capelli devono essere necessariamente raccolti in chignon. Il trucco cosmetico non deve essere eccessivo e troppo marcato. Le unghie devono essere curate e di moderata lunghezza e lo smalto, qualora applicato, non deve essere eccentrico o appariscente e deve essere di colore naturale in occasione di cerimonie;</p> <p>b) di sesso maschile ha cura che la lunghezza dei capelli sia moderata in modo da lasciare scoperte fronte ed orecchie. Barba e baffi devono essere ben curati, ordinati e di lunghezza non eccessiva e, se tinti, di colore naturale;</p> <p>c) quando veste l'uniforme, non deve indossare monili o accessori eccentrici;</p> <p>d) in uniforme non deve, in ogni caso, esibire tatuaggi;</p> <p>e) non deve indossare o portare effetti di vestiario, accessori e materiali di equipaggiamento non previsti;</p> <p>f) non deve variare la foggia dell'uniforme o indossare elementi ornamentali che ne alterino l'assetto formale.</p> <p>4. Al personale, quando indossa l'abito civile ed è fuori servizio, è fatto divieto di usare capi di vestiario e di equipaggiamento costituenti parte dell'uniforme o delle sue dotazioni.</p> <p>5. Il personale è comunque tenuto a curare che il proprio aspetto esteriore, fuori servizio, sia consono ai contesti in cui si trova ad agire, evitando ogni forma di eccentricità ed eccesso.</p> <p>6. Le caratteristiche delle uniformi e i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono disciplinati da apposito decreto del Ministro della giustizia.</p>
--	---

COMMENTO

Il proposto articolo 15 è costruito sulla base del vigente articolo 14 ma introduce dettagliate precisazioni per segnalare quanto la forma e l'aspetto di un appartenente al Corpo siano rappresentativi anche della sostanza professionale.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 15	ART. 16
(Doveri di comportamento)	(Comportamento in servizio)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto al rispetto e alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei dipendenti. 2. U personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona. 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di tenere un comportamento corretto nei confronti delle altre persone con le quali viene a contatto per ragioni del proprio ufficio. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale svolge i propri compiti con diligenza e professionalità osservando i doveri assunti con il giuramento e rispettando i principi della Costituzione, delle leggi e della normativa di settore. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'appartenente al Corpo: <ol style="list-style-type: none"> a) è tenuto al rispetto e alla lealtà nei confronti dei superiori e del personale dell'amministrazione; b) opera con spirito di servizio, cortesia, correttezza con tutte le persone con le quali viene in contatto per ragioni del proprio ufficio; c) evita situazioni e comportamenti che possano pregiudicare il corretto adempimento dei compiti istituzionali; d) ispira la propria azione a principi di imparzialità e di non discriminazione.

COMMENTO

Il nuovo art. 16 prende le mosse dal contenuto dell'art. 15 vigente. Un richiamo alla deontologia, in assenza di un codice deontologico specifico per gli appartenenti al Corpo è stato elaborato prendendo in considerazione i contenuti del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia (Decreto 18 ottobre 2023), i cui principi costituiscono disposizioni normative se non in contrasto con il regolamento del Corpo e con la normativa prevista del Codice etico europeo per la Polizia (2001) Raccomandazione del 19 settembre 2001 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 17
<i>Articolo non presente</i>	(Uso dei social media)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale interagisce nel <i>web</i> ed utilizza i <i>social network</i> mantenendo un contegno adeguato al proprio ruolo. 2. In particolar modo: <ol style="list-style-type: none"> a) evita condotte che travalichino il rispetto altrui e i valori dello Stato e si sottrae da ambiti di discussione che assumano connotati irriverenti e non consoni alle funzioni rivestite;

	<ul style="list-style-type: none"> b) mantiene il riserbo su argomenti e notizie la cui divulgazione può arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'amministrazione, propria e dei colleghi; c) non diffonde immagini in uniforme e qualsivoglia riproduzione che possa nuocere alla dignità della sua immagine ed al decoro dell'amministrazione.
--	--

COMMENTO

Si è ritenuto utile inserire un apposito articolo disciplinante l'uso dei *social media* in ragione degli odierni costumi che stanno mettendo in luce il pericolo di un uso indiscriminato di tale modalità di comunicazione.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>(Utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale deve serbare un comportamento deontologicamente corretto nell'uso delle strumentazioni informatiche lui affidate. 2. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) non può alterare le configurazioni informatiche predisposte dall'amministrazione a tutela della integrità delle proprie reti e dei propri dati e finalizzate ad impedire l'accesso a contenuti non pertinenti alla attività lavorativa; b) utilizza i mezzi informatici e telematici dell'Ufficio unicamente per fini di servizio, salve situazioni di natura eccezionale; c) utilizza l'account istituzionale unicamente per ragioni o scopi connessi al servizio ed utilizza caselle di posta elettronica personali per comunicazioni attinenti al servizio solo in circostanze in cui non sia assolutamente possibile accedere al proprio account istituzionale. 3. Non sono ammesse comunicazioni di servizio a mezzo di casella di posta elettronica personale se non in presenza di assoluta impossibilità di accesso all'account istituzionale

COMMENTO

Si è ritenuto opportuno inserire un articolo specifico non previsto nel vigente regolamento, riguardante l'utilizzo della strumentazione informatica dell'amministrazione, divenuta oggi strumento ordinario di lavoro, anche per i potenziali rischi di un uso arbitrario per fini diversi da quelli istituzionali

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 16	
<p>(Obbligo di reperibilità)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nei casi in cui è tenuto ad assicurare la reperibilità ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ove non dotato di apparato elettronico cercapersone, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente reperito. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile. 2. Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'ordine o la sicurezza non possono essere adeguatamente garantiti mediante l'obbligo di reperibilità di cui al comma 1, ed al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 27, comma 1, può disporre l'obbligo di permanenza in caserma ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 3. In caso di assenza o di impedimento del comandante del Reparto, colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 32 è tenuto ad assicurare la propria reperibilità con le stesse modalità stabilite dal comma 1. 	<p><i>Ora articolo 28</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 17	
<p>(Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le eventuali infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449. 	<p><i>Ora articolo 11</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 19
<i>Già articolo 11</i>	<p>(Formazione e aggiornamento professionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale è tenuto a mantenere ed accrescere la propria formazione e competenza professionale, mediante la frequenza di corsi anche a carattere residenziale, nei modi stabiliti dall'amministrazione. 2. L'amministrazione assume ogni iniziativa utile al fine di offrire al personale alti livelli di formazione professionale e di periodico aggiornamento anche in materia di digitalizzazione e delle conoscenze linguistiche.

COMMENTO

L'articolo si rivolge sia all'appartenente al Corpo, che dovrà impegnarsi per accrescere la propria competenza e professionalità, sia all'amministrazione affinché attui ogni utile iniziativa per assicurare la crescita professionale del personale anche nei settori della digitalizzazione e delle conoscenze linguistiche, oggi indispensabili.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 18	ART. 20
<p>(Segreto d'ufficio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio, secondo il disposto dell'art. 15 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 2. Restano ferme le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al decreto del Ministero di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, e successive modifiche e integrazioni, ed alle altre disposizioni che regolano la materia. 	<p>(Segreto d'ufficio e riservatezza)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia titolo notizie relative ad eventi, servizi, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura. 2. I dati personali devono essere trattati nel rispetto della vigente normativa.

COMMENTO

L'art. 20, che si propone, ha inteso semplificare il messaggio dispositivo esistente nel vigente articolo 18, stabilendo chiaramente come ogni informazione assunta durante il servizio ed in ragione dello stesso non debba essere divulgata al di fuori dei casi previsti dalla normativa.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 19	ART. 21
<p>(Custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a custodire e conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, munizioni, esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso. 2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto. 3. Per la custodia dell'armamento di Reparto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria 	<p>(Uso e custodia di armi, mezzi, attrezzature e documenti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale utilizza, custodisce e conserva con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, mezzi di trasporto, attrezzature, documenti e strumentazioni informatiche affidategli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso. 2. Secondo le proprie competenze e mansioni, egli mantiene la funzionalità e il decoro del luogo ove presta servizio, prendendosi cura degli oggetti e degli strumenti che usa, assicurando il mantenimento della loro efficienza e la loro integrità. 3. In caso di inefficienza, guasto, deterioramento, sottrazione, smarrimento delle risorse materiali e strumentali, anche informatiche, affidategli, il personale ne dà immediata comunicazione al superiore, specificando le circostanze del fatto. 4. Per la custodia dell'armamento di Reparto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo.

COMMENTO

L'art. 21 che si propone ha la medesima portata precettiva dell'art. 19 vigente ma viene presentato con un testo più diffuso.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 22
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p>(Custodia dell'armamento individuale).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale assegnatario dell'arma individuale: <ol style="list-style-type: none"> a) custodisce responsabilmente l'arma; b) applica sempre e ovunque le norme, le procedure e le precauzioni di sicurezza previste per il maneggio dell'arma; c) cura la manutenzione dell'arma;

	<p>d) mantiene l'addestramento ricevuto, mediante l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro organizzate dall'amministrazione.</p> <p>2. Il personale deposita temporaneamente l'arma individuale nei locali a tale scopo adibiti:</p> <p>a) quando incaricato di servizio non armato;</p> <p>b) per il tempo strettamente correlato alla presenza nella sede o quando alloggiato in caserme/strutture dell'amministrazione.</p> <p>3. Qualora il personale si trovi nella temporanea impossibilità di custodire l'arma, può essere autorizzato dall'amministrazione al deposito nell'armeria dell'Istituto o sede ove assegnato o di altra struttura indicata nell'autorizzazione.</p> <p>4. Il personale è tenuto a consegnare immediatamente l'armamento individuale, che sarà ritirato, custodito e mantenuto a cura della direzione, in caso di:</p> <p>a) cessazione dal servizio;</p> <p>b) sospensione del rapporto di servizio;</p> <p>c) ordine dell'autorità giudiziaria o dell'autorità di pubblica sicurezza;</p> <p>d) impossibilità dell'appartenente al Corpo di custodire responsabilmente l'arma per impedimenti sopravvenuti, anche a tempo indeterminato;</p> <p>e) insorgenza di cause di inidoneità al servizio per disturbi mentali neuro-psichici, unitamente alla certificazione attestante lo stato patologico in atto, ai sensi dell'art. 7.</p>
--	---

COMMENTO

Si è ritenuto opportuno, alla luce delle responsabilità connesse alla cura e alla custodia delle armi, prevedere un nuovo articolo al fine di esporre in forma chiara e munita di efficacia regolamentare una materia oggi disciplinata da diverse disposizioni dipartimentali.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 23
<i>Articolo non presente</i>	<p>(Misure a tutela del personale)</p> <p>1. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 22 comma 4 lett. e), il comandante, laddove ravvisi nel personale una situazione di disagio che desta forte preoccupazione, provvede, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, a ritirare immediatamente, in via</p>

	<p>cautelare, l'armamento individuale nonché le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, notiziando immediatamente il direttore che si attiva, senza ritardo alcuno, a chiedere una valutazione sanitaria al dirigente sanitario.</p> <p>2. Nelle more del rilascio di una diagnosi e di una eventuale prognosi il comandante impiega il personale in servizi non operativi o compiti non implicanti l'uso di arma.</p> <p>3. La valutazione sanitaria, nelle more dell'istituzione del ruolo tecnico dei medici penitenziari, viene effettuata dal dirigente sanitario che, in caso di accertamento positivo di un disagio psichico, invia il dipendente al medico curante o può chiedere al direttore di attenzionare il caso alla competente commissione medica ospedaliera.</p> <p>4. Nel caso di accertata infermità psichica e conseguente definitivo ritiro dell'arma, il direttore ne dà notizia al questore e al prefetto territorialmente competenti per gli eventuali adempimenti di competenza.</p>
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p style="text-align: center;">ART. 24</p> <p>(Percorsi di sostegno psicologico)</p> <p>1. Nel caso in cui venga diagnosticata una infermità psichica, al rientro in servizio, il dirigente medico propone al personale appositi percorsi di sostegno psicologico.</p> <p>2. I percorsi di sostegno di cui al comma 1 sono organizzati dall'amministrazione con modalità compatibili con lo svolgimento del servizio e sono rivolti anche a quanti siano stati interessati da eventi critici o da situazioni foriere di possibili sindromi da burnout.</p>

COMMENTO

Gli episodi suicidari ed i sempre crescenti casi di *burnout* che, con tragica regolarità, colpiscono il personale di Polizia penitenziaria soggetto ad un lavoro particolarmente usurante sia sotto l'aspetto fisico sia sotto l'aspetto psicologico, inducono a prevedere una disciplina che possa tutelare quanti si trovino in una situazione di preoccupante disagio psichico. Si è, pertanto, prevista la possibilità di intervenire nell'immediatezza della percezione di tale stato di cose sia attraverso l'immediato ritiro dell'arma in attesa di una certificazione sanitaria sia impiegando il personale in servizi non operativi;

sono stati, inoltre, previsti dei percorsi di supporto psicologico in favore di quanti rientrano da assenza per infermità psichica o siano stati interessati da eventi critici o, comunque, forieri di burnout.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO IV SERVIZI	TITOLO II SERVIZI
CAPO I NORME GENERALI	CAPO I NORME GENERALI

COMMENTO

Il TITOLO IV del regolamento vigente diventa nella proposta il TITOLO II rubricato "SERVIZI" diviso in 3 CAPI: "Norme generali"; "Disciplina dei servizi", "Trasporto navale e terrestre".

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 20 (Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio)	<i>Ora articolo 30</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i Provveditori regionali e i direttori degli istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni in materia di servizi del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Le disposizioni emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dai provveditorati regionali sono portate senza ritardo a conoscenza del personale, salva diversa determinazione dell'autorità emanante, a cura del direttore dell'istituto o del servizio penitenziario, della scuola o dell'istituto di istruzione, mediante affissione, con modalità tali da garantirne la riservatezza, che ne cura 3. l'illustrazione al personale, direttamente o a mezzo del comandante del Reparto o, nei casi in cui ciò è opportuno, di altro suo delegato. 	

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 21	ART. 25
<p>(Impiego nei servizi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a custodire e conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, munizioni, esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso. 2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto. 3. Per la custodia dell'armamento di Reparto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria 	<p>(Impiego del personale nei servizi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale è impiegato in servizio in relazione ai compiti propri del ruolo e della qualifica, compresi quelli complementari e strumentali, di regola secondo criteri di rotazione. 2. Negli Istituti, nei servizi diversi da quelli svolti all'interno delle sezioni detentive, il personale, sia maschile sia femminile, è impiegato secondo il principio di eguaglianza nel rispetto delle competenze dei diversi ruoli e qualifiche. 3. I compiti per i quali è istituita una specializzazione del Corpo sono svolti prioritariamente dal personale che abbia acquisito le specializzazioni di cui all'art. 72.

COMMENTO

L'art. 25 sull'impiego del personale è sostanzialmente il medesimo del vigente art. 21 ma viene esposto in forma più lineare. Non si sono voluti ripetere gli originari commi 4 e 5 trattandosi di materia disciplinata dall'accordo quadro.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 22	
<p>(Impiego dei rinforzi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, quando, per esigenze di ordine e sicurezza, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il direttore dell'istituto, sentito, ove possibile, il comandante del Reparto, ne fa richiesta al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. 2. Il provveditore regionale, accertata l'esistenza delle esigenze di cui al comma 1, dispone l'invio in missione di personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nell'ambito della circoscrizione per il tempo strettamente necessario, informandone il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 	<p><i>Ora articolo 29</i></p>

- | | |
|---|--|
| <p>3. Qualora non sia possibile soddisfare le predette esigenze di ordine e sicurezza secondo le modalità di cui al comma 2, il provveditore informa immediatamente il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> | |
|---|--|

COMMENTO

L'art. 22 dell'attuale regolamento è stato completamente superato dalla recente istituzione del G.I.O. che ha imposto di rivedere la fattispecie in esame, oggi disciplinata con il proposto art. 29.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 23	ART. 26
<p>(Presentazione in servizio. Conoscenza ed esecuzione del servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti, accertandosi in tempo utile dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere. 2. Qualora sia possibile, il personale ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla direzione l'esistenza di legittimo impedimento alla puntuale presentazione. 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari che regolano il servizio al quale è addetto ed ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente ad esse 	<p>(Presentazione in servizio)</p> <p>Il personale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti. Ha altresì l'obbligo di conoscere in tempo utile l'orario e le modalità del servizio da svolgere; b) ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla direzione l'esistenza di un legittimo impedimento alla puntuale presentazione in servizio; c) deve fornire alla direzione da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente reperito in caso di necessità; d) autorizzato a svolgere il servizio in abito civile, ove necessario far conoscere la propria qualifica o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca di riconoscimento di cui all'art. 6 nonché di esibire la tessera di riconoscimento ove richiesto.

COMMENTO

Alla sostanziale conferma del contenuto dell'art. 23 vigente, l'art. 26 che si propone aggiunge una precisazione sull'uso della placca e la tessera di riconoscimento nel caso di attività da svolgersi in abito civile. Inoltre, impone un obbligo assertivo a comunicare l'impedimento a presentarsi puntuale in servizio (comma 2), nonché a fornire un recapito per l'eventuale e pronta reperibilità. Si è ritenuto di espungere dalla rubrica l'espressione "conoscenza ed esecuzione del servizio" trattandosi di doveri già previsti nell'art. 34 relativo al foglio di servizio.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 27</i>	<p align="center">ART. 27</p> <p>(Obbligo di permanenza in servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. 2. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal comandante che ne dà notizia senza ritardo al direttore. 3. In caso di assenza o legittimo impedimento del comandante, provvede chi ne fa le veci.

COMMENTI

L'art. 27 della proposta è rinnovato rispetto al vigente art. 27 nella parte in cui viene individuato il comandante, chi ne fa le veci o il responsabile della sorveglianza generale, quale organo competente a disporre lo svolgimento della prosecuzione del turno di servizio.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">ART. 24</p> <p>(Doveri generali nell'espletamento del servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonché dalle altre disposizioni ad esso importante. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignità dei detenuti: <ol style="list-style-type: none"> 1) vigilare affinché le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti; 2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinché siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonché all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare; 3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto 	<p><i>Ora articolo 40</i></p>

di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati;

4) vigilare affinché i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica;

5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonché di propria iniziativa, ove necessario;

6) vigilare affinché i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni dell'amministrazione o di terzi o non se ne appropriino;

7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente sostituito;

8) fornire elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

9) tener conto, nello svolgimento della propria attività, delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">Art. 25</p> <p>(Riconoscimento in servizio)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, durante il servizio di istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste dal decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 4 dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.</p> <p>2. Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito, in modo visibile, una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con</p>	<p><i>Eliminato in quanto le previsioni in esso contenute sono state riportate negli articoli 15 e 26.</i></p>

decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, nonché di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">Art. 26</p> <p>(Obblighi del personale al termine del servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve riferire, anche verbalmente, al preposto al servizio per gli adempimenti di legge su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, salve le annotazioni sull'apposito registro, se previsto, e fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti. 2. Il personale deve comunque informare immediatamente, fermo restando l'adempimento di cui al comma 1, il preposto al servizio degli eventi in atto che, per la loro natura, richiedano interventi immediati. 3. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando non sia avvenuta la sua sostituzione. 	<p><i>Eliminato in quanto il contenuto dell'articolo è assorbito in diversi articoli disciplinanti i servizi.</i></p>
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">ART. 27</p> <p>(Obbligo di permanenza in servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo di polizia penitenziaria può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. 2. La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, sentito il comandante del Reparto. Di tale protrazione il direttore informa senza ritardo il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. 3. In caso di assenza o legittimo impedimento del direttore o di chi lo sostituisce, il comandante del Reparto può disporre quanto previsto dal comma 1 dandone al più presto notizia al direttore 	<p><i>Ora articolo 29</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 16</i>	<p align="center">ART. 28</p> <p>(Obbligo di reperibilità o di permanenza in caserma)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comandante o chi ne fa le veci, allorquando ritenga che l'ordine o la sicurezza non possano essere adeguatamente garantiti informa immediatamente il direttore che può disporre, ai sensi all'art. 18, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che tutto il personale o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza. 2. Nel caso in cui non sia possibile contattare nell'immediatezza il direttore, l'obbligo di permanenza in caserma o il richiamo in servizio del personale reperibile possono essere disposti anche dal comandante, o da chi ne fa le veci, fatta salva la ratifica da parte del direttore. 3. Il personale nei cui confronti è stata disposta la reperibilità deve raggiungere la sede nel più breve tempo possibile.

COMMENTO

Il testo dell'articolo sull'obbligo di reperibilità mantiene la sostanza del precetto vigente. Si è ritenuto di spostare l'articolo nel TITOLO II essendo più pertinente la sua collocazione all'interno delle norme generali sui servizi.

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 22</i>	<p align="center">ART. 29</p> <p>(Impiego di rinforzi esterni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora si verificano situazioni tali da compromettere l'ordine e la sicurezza interna dell'Istituto, il direttore, allorché ritenga di non essere in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, sentito il comandante, richiede l'intervento dei reparti specializzati di cui all'art. 71 nonché delle FF.OO., secondo le modalità previste dai protocolli vigenti.

COMMENTO

L'art. 22 dell'attuale regolamento è stato completamente superato dalla recente istituzione del G.I.O. che ha imposto di rivedere la fattispecie in esame, oggi disciplinata con il proposto art. 29.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 30
<i>Già articolo 20</i>	<p>(Disposizioni generali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione emanano le disposizioni generali in materia di servizi del Corpo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, senza ritardo, sono portate a conoscenza del personale dal comandante, con le modalità ritenute più opportune, salvo diverse indicazioni del direttore.

COMMENTO

L'art. 30 proposto cade sulla materia disciplinata oggi dall'art. 20 e prevede gli organi deputati ad emanare le disposizioni sull'impiego del Corpo contemplando, oggi, anche il personale del DGMC. Il secondo comma semplifica, rispetto alla norma vigente, le modalità con cui le disposizioni devono essere portate a conoscenza del personale.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 31
<i>Già articolo 89</i>	<p>1. (Mensa obbligatoria di servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le mense obbligatorie di servizio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 203 e successive modifiche sono istituite nelle sedi individuate con provvedimento del capo del dipartimento. 2. Le spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio sono a totale carico dell'amministrazione.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 28	
(Controlli sui servizi)	<i>Ora articolo 35</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il comandante del Reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare con assiduità il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente. 	

<p>2. Dei controlli effettuati, delle disposizioni provvisoriamente impartite in via d'urgenza e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti il comandante del Reparto riferisce con relazione scritta al direttore dell'istituto o servizio penitenziario o della scuola o dell'istituto di istruzione.</p> <p>3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale di cui al comma 1 deve attivarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza ritardo.</p>	
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 29	ART. 32
<p>(Ordini per la disciplina dei singoli servizi)</p> <p>1. Le disposizioni generali e particolari relative alle modalità di esecuzione del servizio da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria per ciascun posto di servizio istituito sono disciplinate con ordini di servizio numerati progressivamente e datati, emanati dal direttore, acquisito il parere del comandante del Reparto.</p> <p>2. Gli ordini di servizio di cui al comma 1 sono raccolti in un volume, che può essere liberamente consultato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>3. Presso ciascun posto di servizio è conservata copia del relativo ordine di servizio, del quale il preposto deve dare comunicazione al personale interessato, che è comunque tenuto a prenderne conoscenza anche direttamente.</p>	<p>(Ordini di servizio)</p> <p>1. Il comandante, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al dell'art. 30 e nell'ambito delle direttive impartite dal direttore, emana e cura l'aggiornamento degli ordini di servizio che disciplinano le modalità di esecuzione del servizio da parte del personale.</p> <p>2. In ciascun posto di servizio è conservata copia degli atti che il personale addetto è tenuto a conoscere.</p> <p>3. Il preposto di cui all'art. 44 verifica che il personale conosca le disposizioni date.</p>

COMMENTO

L'art. 32 proposto disciplina gli ordini di servizio ed in particolare le modalità con cui sono emanate le disposizioni per l'esecuzione del servizio. Rispetto al vigente art. 29, la norma, in coerenza con le responsabilità attribuite da fonte primaria ai funzionari del Corpo, prevede che sia il comandante ad emanare gli ordini di servizio nel quadro delle direttive generali impartite dal direttore.

Il secondo comma conferma le vigenti modalità di emanazione e conservazione degli ordini di servizio: la novità concerne l'ufficio dove sono custoditi, individuato nell'ufficio comando.

Il terzo comma conferma nella sostanza quanto già previsto nell'art. 29 vigente. Unica novità concerne l'obbligo di conservare copia dell'ordine di servizio e di ogni disposizione successiva ed integrativa dello stesso anche nel luogo ove viene prestata l'attività disciplinata.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 33
<i>Articolo non presente</i>	<p>(Programmazione del servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comandante individua, nell'ambito delle direttive generali del direttore, i livelli minimi e massimi di operatività, in ragione delle esigenze di sicurezza. 2. Il comandante dispone la programmazione mensile, avvalendosi dei coordinatori delle unità operative di cui all'art. 39. 3. La programmazione mensile, predisposta mediante il previsto applicativo informatico, reca l'indicazione del nominativo dell'operatore, della turnazione giornaliera disposta nonché delle eventuali assenze a vario titolo. 4. La programmazione mensile può essere modificata per esigenze di servizio o del personale fino all'esposizione del foglio di servizio previsto dall'art. 34. 5. Il personale ha l'obbligo di prendere visione della programmazione mensile.

COMMENTO

L'art. 33 proposto rappresenta una novità.

Esso intende disciplinare in modo uniforme e coerente la programmazione del servizio del personale. In particolare, si intende dare una disciplina generale e univoca in materia di programmazione, controllo e modifica del servizio programmato, in presenza delle esigenze previste.

In coerenza con le nuove attribuzioni di legge, è riconosciuta al comandante la competenza alla programmazione e ai successivi controlli. Emerge, altresì, il ruolo del coordinatore dell'unità operativa nella gestione dei servizi.

È stato, inoltre, ritenuto opportuno prevedere il riferimento al supporto informatico oggi utilizzato per la programmazione dei servizi e la possibilità di modificare la programmazione, anche dopo l'esposizione del foglio di servizio, in presenza di esigenze inderogabili e impreviste.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 30	ART. 34
<p>(Foglio di servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il foglio di servizio è il documento che, in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, stabilisce l'assegnazione del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito di quelle individuate nell'ordine di servizio di cui all'art. 29. 2. Il foglio di servizio, predisposto dal comandante del Reparto, approvato dal direttore ed esposto poi nell'apposito albo, 	<p>(Foglio di servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il foglio di servizio è il documento che dispone l'assegnazione del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito di quelle individuate negli ordini di servizio di cui all'art. 32. 2. Il foglio di servizio reca il cognome, il nome e la qualifica del personale, numero di matricola, il tipo del servizio e il luogo in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine,

L'art. 35 della proposta ripropone sostanzialmente il contenuto dell'art. 28 vigente, dando rilievo a figure professionali fondamentali per il buon andamento del servizio quali il responsabile della sorveglianza e i coordinatori unità operative.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 31	ART. 36
<p>(Reparto. Compiti e autonomia del comandante)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un Reparto. 2. Il comandante del Reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini della sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti 3. Il comandante del Reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformità al disposto dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 4. Il comandante del Reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del dipartimento della 'amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona. 5. In particolare, il comandante del Reparto: <ol style="list-style-type: none"> a) informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati; 	<p>(Il comandante)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comandante, nell'ambito delle direttive generali del direttore: <ol style="list-style-type: none"> a) dirige il Reparto o il Nucleo con l'autonomia gestionale ed operativa connessa alla qualifica rivestita; b) è responsabile dell'impiego tecnico e operativo del personale; c) disciplina e verifica che siano correttamente eseguiti i controlli inerenti alla sicurezza della struttura e dei mezzi di trasporto di competenza; d) organizza il Reparto o il Nucleo, emanando a tal fine gli ordini di servizio di cui all'art. 32; e) dirige l'area sicurezza ed è responsabile di tutte le attività individuate dal Titolo II; f) concorre al raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti; g) garantisce che il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona; h) partecipa personalmente, o delega un sostituto, alle riunioni di gruppo di cui agli artt. 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale; i) collabora con il direttore in occasione delle riunioni della commissione di cui all'articolo 16 della legge 26 luglio 1975, n. 354; j) dirige e coordina lo svolgimento di tutte le attività di pubblica sicurezza di competenza del Corpo ed è responsabile dell'attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o delegata al Reparto; k) esercita, in relazione alla qualifica rivestita, le competenze disciplinari attribuitegli dalla legge; l) formula i giudizi e le valutazioni sul personale dipendente secondo la normativa vigente; m) dispone degli equipaggiamenti, dell'armamento e del vestiario in dotazione al Corpo;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b) dirige e coordina le unità operative, fermo restando quanto disposto dall'art. 51; c) indice riunioni periodiche per illustrare al personale del Corpo le disposizioni che regolano il servizio; d) partecipa alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'art. 24; e) esercita la sua autonomia affinché il Reparto operi per assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali. <p>6. Il comandante del Reparto, inoltre, in conformità delle direttive emanate dal direttore, impartisce le opportune disposizioni, verificandone l'osservanza, affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'armamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, sia custodito secondo quanto disposto dall'art. 19; b) le chiavi dell'istituto siano adeguatamente custodite; c) i detenuti e gli internati, nonché le loro camere, siano perquisiti in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia; d) tutti i locali dell'istituto siano quotidianamente, più volte, ispezionati e sia accertato il numero dei detenuti e internati presenti al mattino dopo la sveglia, alla sera prima del riposo, ad ogni cambio di turno ed in ogni altra occasione in cui si renda necessario, prendendo nota di tali operazioni in apposito registro; e) i prescritti controlli sulle cose e sulle persone che entrano o escono dall'istituto vengano regolarmente effettuati; f) i colloqui, la corrispondenza telefonica, epistolare e telegrafica dei detenuti e internati avvengano secondo le disposizioni vigenti in materia. <p>7. Quando ricorrono le situazioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche, il comandante del Reparto del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al più presto al direttore</p> | <ul style="list-style-type: none"> n) indice riunioni periodiche per illustrare al personale direttive, ordini e disposizioni che regolano il servizio; o) dirige le unità operative del Reparto, impartendo direttive sulla programmazione dei servizi nel rispetto della normativa vigente e degli standard di sicurezza, verificandone l'adempimento; p) cura l'addestramento del personale; q) comunica al direttore ogni fatto di rilievo dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza e riferisce sull'andamento dei servizi; r) sovrintende ai controlli relativi alla idoneità della caserma e della mensa, alla custodia dell'armamento, degli automezzi e dell'equipaggiamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alla custodia delle chiavi dell'Istituto e dei mezzi di trasporto di competenza. |
|--|---|

COMMENTO

L'art. 36 proposto, modificato rispetto all'art. 31 vigente, adeguandolo alle responsabilità e competenze attribuite dalla legge ai funzionari del Corpo, evidenzia un nuovo modello di attività di comando i cui presupposti di legittimazione sono legati alla riconosciuta autonomia dirigenziale che comporta il potere di assumere decisioni organizzative e gestionali con margini di autonomia, seppur sempre nel rispetto delle direttive generali del direttore e nei limiti della qualifica rivestita.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 32	ART. 37
<p>(Supplenza temporanea nella funzione di comandante di Reparto)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di assenza o impedimento del comandante del Reparto per qualsiasi causa e qualora non sia stato ancora nominato un supplente o questi sia a sua volta assente o impedito, la funzione di comandante del Reparto è assunta dall'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica più elevata, salva diversa motivata determinazione del direttore. 2. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria può in ogni caso disporre che la titolarità della funzione di comandante del Reparto sia assunta temporaneamente da chi sia titolare di tale funzione in altro istituto o servizio penitenziario o scuola o istituto di istruzione. 	<p>(Vice comandante vicario)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il vice comandante vicario esercita le funzioni del comandante titolare, in caso di sua assenza o impedimento. 2. Il vicario adotta, altresì, atti indifferibili e urgenti che non consentano un tempestivo intervento del comandante, informandolo senza ritardo. 3. La nomina del vice comandante vicario è disposta dalla direzione generale competente. In assenza di questo provvedimento, il comandante individua tra i vice comandanti il suo vicario, nel rispetto della qualifica rivestita dagli stessi. 4. Quando non è in servizio presso l'Istituto un funzionario del Corpo, il comandante individua il vicario tra gli appartenenti al ruolo degli ispettori, nel rispetto della qualifica rivestita dagli stessi. 5. Il comandante dà comunicazione alla direzione generale competente dei provvedimenti assunti ai sensi dei commi 3 e 4.

COMMENTO

L'art. 37 proposto rappresenta una novità. Esso intende delineare la figura del vice comandante vicario, quale stretto collaboratore del comandante. Inoltre, l'articolo dispone, in conformità alle norme primarie di riferimento, l'individuazione del vice comandante vicario tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari individuati dalla Direzione Generale del Personale.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 38
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p>(Vice comandante)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il vice comandante, ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 maggio 2000, n. 146, collabora con il comandante coadiuvandolo nelle attività previste dall'art. 36, assumendo la gestione e la responsabilità dei compiti e delle funzioni ivi previste.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Il comandante assegna le funzioni e compiti emanando specifico ordine di servizio. 3. L'individuazione dei vice comandanti avviene con le modalità di cui all'articolo 37, comma 3, 4 e 5.
--	--

COMMENTO

L'art. 38 costituisce altra novità. Esso chiarisce le funzioni del vice comandante che è stretto collaboratore del comandante del Reparto nella gestione dell'area sicurezza e la cui funzione è istituita già da tempo dalla legge (art. 6, commi 2 e 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146). A chiusura del sistema, il comma 2 disciplina il caso di assenza di funzionari cui attribuire il vice comando.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 33	ART. 39
<p>(Unità operative)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito del Reparto sono organizzate unità operative, che comprendono più posti di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere. In relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza dei compiti svolti, ad esse è preposto personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dagli articoli 15, commi 3 e 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il coordinamento di più unità operative può essere affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze in base alle norme sopraindicate. 2. Le unità operative comprendono uno o più complessi funzionali concernenti, principalmente: <ol style="list-style-type: none"> a) la predisposizione dei turni di servizio; b) l'ordine e la sicurezza, ivi compresa la vigilanza armata; c) la ricezione e la dimissione dei detenuti e degli internati ed altri adempimenti connessi, nonché comunicazioni informatiche e successivi aggiornamenti; d) le traduzioni dei detenuti e degli internati ed il piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in luoghi esterni di cura; e) l'armamento, l'equipaggiamento, il vestiario uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria; f) i mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria. 	<p>(Unità operative)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le articolazioni sono, di norma, organizzate in unità operative che comprendono più posti di servizio in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere. 2. Il comandante, nell'ambito delle direttive del direttore, individua con ordini di servizio le unità operative. 3. Al coordinamento delle unità operative è preposto personale appartenente al ruolo ispettori o, in mancanza, personale del ruolo dei sovrintendenti di comprovata esperienza e professionalità. 4. Il comandante, nell'ambito delle direttive del direttore, conferisce l'incarico con ordini di servizio ai sensi dell'articolo 32. 5. Il comandante emana gli ordini di servizio che regolano le unità operative e i compiti di ciascun coordinatore di unità operativa. 6. Il coordinatore di unità operativa provvede alla gestione del personale assegnato, predisponendo la programmazione del servizio che rimette al comandante per la approvazione. 7. Il coordinatore di unità operativa collabora direttamente con il comandante o con il suo sostituto.

<p>3. Le unità operative sono definite con provvedimento motivato del direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, acquisito il parere del comandante del Reparto ovvero su proposta dello stesso. Tale proposta può essere respinta dal direttore con provvedimento motivato.</p>	
--	--

COMMENTO

L'art. 39 disciplina le unità operative senza individuare i posti di servizio che vi confluiscono. Nell'articolo proposto viene, inoltre, evidenziato il ruolo decisivo del comandante che deve operare, in ogni caso, nell'ambito q delle direttive del direttore.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">ART. 34</p>	
<p>(Servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge, principalmente, i seguenti servizi: 1) vigilanza armata degli istituti penitenziari; 2) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne; 3) portineria; 4) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari; 5) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario; 6) vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari; 7) matricola dei detenuti ed internati; 8) gestione operativa degli elaboratori periferici dell'amministrazione penitenziaria; 9) vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati; 10) vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati; 11) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati; 12) controllo dei pacchi dei detenuti e internati; 13) traduzione e piantonamento dei detenuti e internati; 14) vigilanza sui beni dell'amministrazione;</p>	<p><i>((Eliminato))</i></p>

<p>15) ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso; 16) navale; 17) trasporto terrestre.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge anche quei servizi, non espressamente previsti dal comma 1, relativi all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.</p> <p>3. Salvo specifiche diverse disposizioni adottate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 21 e 33 per singoli istituti penitenziari o per categorie di detenuti o internati, i servizi sono disciplinati come al Capo che segue.</p>	
---	--

COMMENTO

L'art. 34 è eliminato in quanto pleonastico essendo previsti, nel Capo II, singoli articoli disciplinanti i vari servizi. Inoltre, quanto alla previsione del comma 2, la stessa si ritrova nel proposto articolo 38.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>TITOLO IV SERVIZI</p>	
<p>CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI</p>	<p>CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI</p>

COMMENTO

Le norme che disciplinano i singoli servizi sono state tutte riformulate con l'intento di attualizzarne le prescrizioni. Alcuni servizi non esistenti nel testo vigente, ma insopprimibili nell'organizzazione degli Istituti, sono stati fatti oggetto di previsioni specifiche (sorveglianza generale, sala operativa, ufficio comando).

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 24</i>	<p align="center">ART. 40</p> <p>(Doveri generali nell'espletamento del servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'appartenente al Corpo, nello svolgimento del servizio, adempie puntualmente agli obblighi imposti per legge ed a quelli previsti dagli ordini di servizio emanati ai sensi dell'art. 32. 2. Nell'espletamento di qualsiasi servizio, l'appartenente al Corpo ottempera ai seguenti doveri generali: <ol style="list-style-type: none"> a) assicura l'osservanza del regime detentivo applicato ai detenuti o internati; b) relaziona puntualmente sui fatti ed elementi di rilievo delle attività di osservazione e sulle infrazioni disciplinari commesse dai detenuti e internati; c) mai abbandona il posto di servizio se non preventivamente autorizzato e previo avvicendamento; d) riferisce per via gerarchica in ordine a qualsiasi accadimento rilevante occorso nell'esercizio delle sue funzioni, redigendo esaustiva relazione.

COMMENTO

L'articolo 40 ripropone il contenuto dell'articolo 24, seppur in forma semplificata, anche alla luce delle successive previsioni relative ai singoli servizi. Si è ritenuta più coerente la collocazione nel capo II che tratta la disciplina dei singoli servizi.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p align="center">ART. 41</p> <p>(Sorveglianza generale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al servizio di responsabile della sorveglianza generale è preposto personale di comprovata esperienza e professionalità, appartenente al ruolo ispettori e/o sovrintendenti. 2. Il responsabile della sorveglianza generale: <ol style="list-style-type: none"> a) verifica la consistenza numerica del personale, così come risultante dal foglio di servizio di cui all'art. 34 e provvede a disporre gli avvicendamenti necessari all'ordinato svolgimento

	<p>del servizio, assumendo la diretta responsabilità delle variazioni apportate;</p> <p>b) presiede e coordina le procedure di accertamento numerico, le perquisizioni ordinarie, i quotidiani controlli di sicurezza e le movimentazioni dei detenuti;</p> <p>c) interviene prontamente in caso di eventi che possano turbare l'ordine e la sicurezza, assumendo le determinazioni indifferibili, informando senza ritardo il Comandante;</p> <p>d) all'atto d'ingresso di un nuovo giunto, è responsabile delle operazioni di perquisizione e della compilazione dei relativi verbali, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne;</p> <p>e) effettua ispezioni in ciascun posto di servizio e controlla la puntuale applicazione delle disposizioni vigenti;</p> <p>f) aggiorna puntualmente tutti i registri di competenza e verifica che gli ordini e le disposizioni di servizio siano ordinatamente custoditi;</p> <p>g) mantiene costantemente elevata la propria conoscenza sulla popolazione detenuta, ricevendo i contributi dell'osservazione effettuata dagli operatori addetti;</p> <p>h) riferisce senza indugio in ordine ad eventi degni di nota al Comandante.</p>
--	---

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 35	
<p>(Vigilanza armata degli istituti penitenziari.)</p> <p>1. La vigilanza armata degli istituti penitenziari, fermo restando quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si esercita sia a mezzo di posti di sentinella fissi, muniti di garitta, sia mediante pattuglie, anche utilizzando i mezzi di trasporto in dotazione all'amministrazione. In ogni caso deve essere garantito il collegamento al corpo di guardia con idonei sistemi di comunicazione.</p>	<p><i>Ora articolo 43</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 36	ART. 42
<p>(Corpo di guardia.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presso l'ingresso di ciascun istituto penitenziario deve essere adibito a corpo di guardia del personale incaricato del servizio di vigilanza armata un apposito locale, dotato di sistema di allarme e di mezzi di collegamento che consentano di comunicare con immediatezza con il comandante del Reparto o con chi ne svolge temporaneamente le funzioni. All'interno di tale locale deve essere affissa copia dell'ordine di servizio di cui all'art. 29. 2. La porta dell'istituto, destinata al passaggio del personale di servizio di vigilanza armata, è costantemente sorvegliata. 3. Nel locale del corpo di guardia è consentita esclusivamente la presenza del personale che svolge il servizio di vigilanza armata, e di quello autorizzato dal preposto a tale servizio. 4. Il preposto al servizio, quando, per eccezionali esigenze, disponga l'allontanamento del personale addetto al corpo di guardia, deve, in ogni caso, garantire la presenza di almeno un agente all'interno dello stesso. 	<p>(Corpo di guardia e preposto al servizio di vigilanza armata)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' adibito apposito locale a corpo di guardia del personale incaricato del servizio di vigilanza armata negli Istituti provvisti di muro di cinta, dotato di sistema di allarme e strumenti di comunicazione immediata con la sala operativa di cui all'art. 45. 2. Al coordinamento del servizio di vigilanza armata è preposto un appartenente al Corpo con la qualifica non inferiore a vice sovrintendente. Qualora la dotazione organica non lo consenta, all'incarico è adibito personale del ruolo agenti/assistenti di comprovata esperienza ed affidabilità. 3. Il preposto al servizio di vigilanza armata, in particolare, deve: <ol style="list-style-type: none"> a) distribuire gli incarichi tra gli operatori addetti, accertare che siano a conoscenza degli ordini di servizio di cui all'art. 32 verificare che le armi siano cariche e funzionanti e che siano state eseguite le manovre di sicurezza; accompagnare le sentinelle al posto assegnato, accertare la funzionalità dei sistemi di comunicazione e allarme; b) eseguire ispezioni in tutti i turni di servizio nelle postazioni affidate alla sua responsabilità; c) disporre, senza indugio, gli interventi previsti dai protocolli operativi e dai piani di difesa, qualora ravvisi l'insorgenza di un pericolo per la sicurezza dell'Istituto, dandone tempestiva comunicazione al comandante di Reparto ed al direttore.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 37	
<p>(Preposto al servizio di vigilanza armata)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il preposto al servizio di vigilanza armata, in particolare, deve: <ol style="list-style-type: none"> 1) distribuire il servizio fra i vari agenti, accertare che essi conoscano l'ordine di servizio di cui all'art. 29, verificare che le armi siano cariche e funzionino regolarmente, accompagnare le sentinelle al posto loro fissato, accertare che i sistemi di comunicazione con il corpo di guardia siano efficienti; 2) eseguire frequenti ispezioni, specie di notte, sui luoghi affidati alla sua vigilanza e alle sentinelle; 3) disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale di 	<p><i>((Inglobato nell'art. 42))</i></p>

<p>sentinella richiedendo altro personale, in caso di insufficienza di quello destinato al servizio di vigilanza armata;</p> <p>4) richiedere l'intervento di altre Forze di polizia, in caso di necessità ed urgenza, informandone il comandante di Reparto, qualora, nelle adiacenze dell'istituto si verificano fatti che ne pongano in pericolo l'ordine o la sicurezza;</p> <p>5) schierare il personale del corpo di guardia per rendere gli onori prescritti alle autorità che accedono all'istituto o ne escono.</p> <p>6) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il comandante del Reparto, ove occorra.</p> <p>2. Il preposto al servizio di vigilanza armata è di regola scelto tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.</p>	
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">ART. 38</p>	<p align="center">ART. 43</p>
<p>(Servizio di vigilanza armata)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza armata, nello svolgimento del servizio, deve osservare le più scrupolose regole di diligenza e, in particolare, deve:</p> <p>1) esercitare la vigilanza sulla zona affidatagli, stando nella garitta nei casi e nei limiti previsti dall'ordine di servizio di cui all'art. 29 e, se previsto, compiendo il percorso assegnatogli;</p> <p>2) caricare l'arma prima di uscire dal corpo di guardia e scaricarla nello stesso locale all'atto del rientro, non deporla mai nell'esercizio della vigilanza, usando sempre particolare cautela nel maneggiarla;</p> <p>3) qualora si verifichi una circostanza che appaia rilevante agli effetti della sicurezza o dell'ordine dell'istituto, informare il preposto al servizio, e, in caso di urgenza, dare immediatamente l'allarme, adottando ogni iniziativa idonea ad evitare o diminuire il pericolo per la sicurezza dell'istituto o per l'incolumità delle persone, senza venire meno ai suoi speciali doveri e senza lasciarsi avvicinare da alcuno;</p> <p>4) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute</p>	<p>(Vigilanza armata)</p> <p>1. Il personale addetto al servizio di vigilanza armata adempie ai propri compiti istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia di custodia e maneggio dell'arma di ordinanza e di Reparto.</p> <p>2. In particolare:</p> <p>a) nel maneggiare l'arma, individuale e di Reparto, deve attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza;</p> <p>b) esercita vigilanza nella zona affidatagli, secondo quanto previsto dagli ordini di servizio di cui all'art. 32;</p> <p>c) carica l'arma prima di uscire dal corpo di guardia o nella postazione dedicata e la scarica nello stesso locale al rientro, senza mai deporla durante tutto il servizio;</p> <p>d) qualora si verifichi un accadimento rilevante per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, aziona i dispositivi di allarme in dotazione, informa immediatamente il superiore, si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai protocolli operativi e dai piani di difesa, adottando ogni iniziativa idonea nell'immediato a neutralizzare o limitare il pericolo per la struttura.</p>

nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 39

ART. 44

(Preposti ai singoli servizi)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 36, comma 4, 37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare:
 - 1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio;
 - 2) controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale;
 - 3) informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonché su ogni altro fatto rilevante;
 - 4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonché dei locali e degli spazi da essi utilizzati;
 - 5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati;
 - 6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi;
 - 7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente;
 - 8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente;
 - 9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il comandante del Reparto, ove occorra.
2. I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.

(Preposti ai singoli servizi)

1. Al servizio di preposto è assegnato, di regola, personale appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti. In caso di indisponibilità di appartenenti ai predetti ruoli, le funzioni possono essere assolte da personale del ruolo agenti/assistenti di comprovata esperienza e professionalità, di cui sia stata valutata l'attitudine allo svolgimento di mansioni superiori.
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 36, 39 e 41, i preposti ai singoli servizi devono:
 - a) verificare la consistenza numerica del personale in servizio e disporre l'avvicendamento in caso di necessità;
 - b) garantire che il passaggio di consegne venga effettuato correttamente;
 - c) presenziare a tutte le movimentazioni più importanti della popolazione detenuta dalle sezioni;
 - d) assicurare il rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio relative: alla modalità custodiale dei ristretti, agli orari di apertura dei detenuti lavoratori, alla chiusura dei cancelli e delle camere di pernottamento, ai divieti di incontro, perquisizioni personali e locali, al rigore ed all'attenzione nell'espletamento dei compiti istituzionali, segnalando prontamente al responsabile della sorveglianza generale qualsiasi problematica relativa al servizio;
 - e) provvedere ad ogni adempimento connesso alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, secondo le direttive impartite dal comandante di Reparto;
 - f) aggiornare puntualmente tutti i registri di competenza;
 - g) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio;
 - h) intervenire prontamente in caso di eventi che possano turbare l'ordine e la sicurezza, informando tempestivamente per via gerarchica, i superiori.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p align="center">ART. 45</p> <p>(Sala operativa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alla sala operativa fanno capo tutti i sistemi di sicurezza, di comunicazione e di video sorveglianza della struttura. 2. L'addetto alla sala operativa: <ol style="list-style-type: none"> a) detiene al seguito, senza soluzione di continuità, le chiavi d'accesso al locale, impedendo l'ingresso e la sosta a persone non autorizzate; b) mai abbandona il posto di servizio senza autorizzazione e senza preventiva sostituzione; c) verifica e preserva l'efficienza delle strumentazioni elettroniche in dotazione, nonché dei dispositivi sonori di allarme, segnalando prontamente qualsiasi anomalia; d) utilizza i sistemi di comunicazione solo per fini connessi allo svolgimento del proprio servizio e per il tempo strettamente necessario; e) mantiene costantemente alta la vigilanza sugli impianti di cui al comma 1, prestando particolare attenzione durante l'orario di svolgimento delle attività all'aperto da parte della popolazione detenuta e negli orari notturni; f) qualora si verifichi un accadimento rilevante per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, aziona i dispositivi di allarme in dotazione, informa immediatamente il superiore, si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai protocolli operativi e dai piani di difesa, adottando ogni iniziativa idonea nell'immediato a neutralizzare o limitare il pericolo per la struttura.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 40	
<p>(Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di vigilanza sui detenuti ed internati addetti ad attività lavorative organizzate dall'amministrazione penitenziaria fuori dall'istituto, all'aperto o in appositi locali. 	<i>Ora articolo 50</i>

Il responsabile della vigilanza deve, in particolare:

- 1) fare l'appello dei lavoranti e farli perquisire prima di uscire dall'istituto, al momento del rientro e, ove occorra, durante il lavoro;
 - 2) accertare di frequente che tutti i lavoranti siano presenti;
 - 3) distribuire, durante l'andata ed il ritorno e sul luogo del lavoro, il personale addetto alla vigilanza in modo che i lavoranti rimangano sempre sotto controllo;
 - 4) far perlustrare attentamente i luoghi nei quali si svolge il lavoro, anche per evitare che i lavoranti possano nascondersi, allontanarsi o essere avvicinati da persone estranee;
 - 5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
 - 6) rilevare e riferire sull'impegno dei detenuti e degli internati nello svolgimento del lavoro e sulle modalità dei loro rapporti interpersonali, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'art. 24.
2. il personale addetto alla vigilanza, in particolare, deve:
- a) perquisire i lavoranti nei casi di cui al comma 2, numero 1);
 - b) sorvegliare costantemente i lavoranti per impedirne ogni tentativo di fuga;
 - c) controllare che i lavoranti svolgano regolarmente la loro attività;
 - d) informare il responsabile della vigilanza sugli elementi di cui al n. 6) del comma 2, nonché di ogni fatto rilevante per l'ordine, la disciplina e la sicurezza;
 - e) impedire che ai lavoranti si avvicinino persone estranee;
 - f) evitare di intrattenersi a parlare con alcuno;
 - g) non abbandonare, in caso di sostituzione, la vigilanza prima dell'arrivo del sostituto;
 - h) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il responsabile della vigilanza, ove occorra.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 41	ART. 46
<p>(Servizio di portineria)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di portineria è responsabile degli ingressi dell'istituto e delle relative chiavi o degli altri sistemi di chiusura, nonché del controllo di chiunque, a qualsiasi titolo, entri od esca dall'istituto.</p> <p>2. Detto personale, in particolare, ha l'obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non consentire ad altri l'uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura loro affidati; 2) non allontanarsi senza il permesso del preposto al servizio e senza essere stato preventivamente sostituito; 3) impedire che entrino o escano dall'istituto persone non autorizzate; 4) identificare tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, accertare la regolarità del titolo che ne legittima l'ingresso o l'uscita e sottopone ai controlli stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore con ordine di servizio, effettuando le relative registrazioni; 5) controllare, senza eccezione alcuna, qualsiasi oggetto che venga introdotto o fatto uscire dall'istituto, effettuando le relative registrazioni ed impedendo l'introduzione nell'istituto di armi di qualsiasi tipo, di strumenti pericolosi e generi od oggetti non consentiti; 6) ispezionare accuratamente ogni veicolo in ingresso o in uscita; 7) impedire a persone non autorizzate di intrattenersi nei locali della portineria; 8) registrare gli orari di entrata e di uscita di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, fatta eccezione per il personale per il quale esista un sistema di rilevamento automatico di tali orari; 9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra. 	<p>(Portineria)</p> <p>1. Il personale addetto al servizio delle portinerie adempie ai propri compiti istituzionali nel rispetto della normativa vigente. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) opera con la massima cortesia, correttezza e professionalità, serbando un contegno irreprensibile, indossando l'uniforme in perfetto ordine; b) custodisce e non consente ad altri l'uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura affidati; c) mai abbandona il posto di servizio senza autorizzazione e, se previsto il cambio, senza preventiva sostituzione; d) impedisce a chiunque la sosta nella portineria se non per ragioni di servizio; e) verifica e preserva l'efficienza dell'equipaggiamento, degli apparati di comunicazione e di sorveglianza, dei sistemi di sicurezza, dei dispositivi di controllo e, comunque, di tutta la strumentazione di pertinenza; f) utilizza i sistemi di comunicazione solo per fini connessi allo svolgimento del proprio servizio e per il tempo strettamente necessario; g) aziona i sistemi d'allarme in occasione di eventi turbativi per la sicurezza; h) permette l'ingresso alle sole persone legittimate ad accedere all'interno dell'istituto, previa identificazione e verifica dell'esistenza e della regolarità del titolo autorizzativo; i) comunica immediatamente al responsabile della sorveglianza generale, affinché questi ne dia subito notizia al direttore, l'eventuale accesso in Istituto delle autorità indicate dall'art. 67 legge 26 luglio 1975, n. 354; j) verifica che chiunque acceda all'istituto depositi gli oggetti non consentiti; k) ispeziona il contenuto di borse, pacchi ed involucri al fine di impedire l'introduzione di armi, telefoni cellulari, oggetti pericolosi e comunque non consentiti;

	l) effettua accurati controlli sulle persone e sulle cose anche in uscita, con l'impiego degli strumenti in dotazione; m) ispeziona i mezzi in entrata ed in uscita; n) tiene aggiornati tutti i registri istituiti presso la portineria, provvedendo scrupolosamente alle annotazioni previste.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 42	ART. 47
(Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari) 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle sezioni dell'istituto, in particolare, deve: 1) assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia; 2) rilevare le modalità di relazione e di socialità dei detenuti della sezione, segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali osservati, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9), del comma 2 dell'art. 24. 3) assicurarsi della perfetta integrità ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione, nonché degli altri impianti, e custodire le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli; 4) mantenere chiuso l'ingresso della sezione, consentendo l'accesso e l'uscita esclusivamente alle persone autorizzate ed effettuando un costante controllo sulle stesse durante la loro permanenza nella sezione; 5) garantire la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro apertura nei soli orari consentiti; 6) riferire tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o che possa pregiudicare la disciplina, l'ordine o la sicurezza, la salute o l'incolumità delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonché segnalare eventuali danni arrecati a beni dell'amministrazione e le condotte meritevoli dei detenuti;	(Vigilanza, osservazione e controllo nelle sezioni detentive) 1. La vigilanza nelle sezioni detentive si esplica attraverso il controllo e l'osservazione dei detenuti e internati nei locali comuni e nelle camere di pernottamento. 2. Il personale addetto alla vigilanza svolge, altresì, le seguenti attività: a) quando assume servizio, procede alla verifica numerica e visiva dei detenuti e degli internati assegnati alla sezione; b) assicura la sorveglianza, effettuando svolgendo frequenti giri di controllo a intervalli non regolari, sia all'interno della sezione sia ricorrendo alla visione dei monitor del sistema di video sorveglianza; c) si assicura dell'integrità ed efficienza dell'impianto di video sorveglianza, dei sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione; d) verifica l'integrità delle grate, delle inferriate, dei cancelli, dei blindi e delle pareti, relazionando sulle eventuali anomalie riscontrate; e) provvede all'apertura e alla chiusura delle porte della sezione e delle camere di pernottamento, con le modalità e negli orari stabiliti dal regolamento di istituto; f) custodisce le chiavi e gli altri sistemi di chiusura affidatigli; g) consente l'accesso delle sole persone autorizzate, effettuando un adeguato controllo durante la loro permanenza; h) si assicura che sia garantita la pulizia delle camere di pernottamento e degli spazi comuni, controllando che i detenuti e gli internati adempiano a tale obbligo;

7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;

8) perquisire i detenuti e gli internati all'atto dell'uscita dalla camera e dalla sezione ed all'atto del rientro in esse e perquisire altresì le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e sicurezza;

9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

i) perquisisce i detenuti e gli internati, le camere di pernottamento e tutti i locali della sezione con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento interno e ogni qualvolta venga disposto per motivi di sicurezza;

j) annota, su apposito registro, i movimenti in entrata e in uscita dei detenuti e degli internati dalla sezione, l'orario e le motivazioni degli spostamenti;

k) impedisce l'introduzione in sezione di generi e oggetti non consentiti;

l) aziona, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;

m) segnala eventuali danni arrecati ai beni dell'amministrazione;

n) alla fine del proprio turno riferisce all'addetto subentrante ogni notizia utile allo svolgimento del turno successivo;

o) vigila sulle attività dei detenuti e degli internati che si svolgono negli spazi comuni della sezione, osservando le dinamiche relazionali individuali e di gruppo;

p) osserva il comportamento del detenuto e dell'internato, la corretta adesione alle regole vigenti nella sezione, le condotte meritevoli e le modalità di relazione con gli operatori penitenziari;

q) comunica gli esiti dell'attività di osservazione al coordinatore dell'unità operativa;

r) si adopera per la soluzione delle criticità che insorgono all'interno della sezione, cura gli adempimenti necessari, ne assicura il compimento, ove possibile, nel proprio turno di servizio;

s) riferisce tempestivamente al preposto qualunque fatto rilevante o pregiudizievole per la disciplina, l'ordine, la sicurezza delle persone e dei luoghi, adottando provvisoriamente, in via d'urgenza, i provvedimenti volti a evitare o a ridurre i danni;

t) osserva scrupolosamente le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 43	Art. 48
<p>(Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario, in particolare, deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) custodire le chiavi della porta di ingresso, consentendo l'accesso soltanto alle persone autorizzate ed impedendo l'introduzione di generi ed oggetti non prescritti dal sanitario o non necessari al servizio; 2) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato che entri od esca dall'infermeria; 3) registrare i nominativi dei detenuti ed internati ammalati, ricoverati in infermeria o che chiedono di essere visitati; 4) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei locali, nonché la salute e l'incolumità delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni a persone o cose; 5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra. 	<p>(Vigilanza, osservazione e controllo nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario)</p> <p>1. La vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario, si esplica attraverso le attività di controllo e di osservazione con modalità tali da contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di tutela della riservatezza nella relazione medico/paziente.</p> <p>2. Il personale del Corpo addetto alla vigilanza, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) quando assume servizio, procede alla verifica numerica e visiva dei detenuti e degli internati presenti in infermeria; b) annota su apposito registro, il nominativo dei detenuti e degli internati che accedono in infermeria; c) custodisce le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli; d) consente l'accesso soltanto alle persone autorizzate; e) impedisce l'introduzione di generi e oggetti non consentiti, salvo se prescritti dal sanitario per motivi di salute; f) perquisisce accuratamente il detenuto e l'internato all'ingresso e all'uscita dall'infermeria; g) riferisce tempestivamente al preposto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei locali, nonché la salute e l'incolumità delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni; h) osserva scrupolosamente le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32. <p>3. Le disposizioni di cui all'art. 47 si applicano per quanto compatibili.</p>

<p>non necessari al servizio;</p> <p>2) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato che entri od esca dall'infermeria;</p> <p>3) registrare i nominativi dei detenuti ed internati ammalati, ricoverati in infermeria o che chiedono di essere visitati;</p> <p>4) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei locali, nonché la salute e l'incolumità delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni a persone o cose;</p> <p>5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.</p>	<p>a) quando assume servizio, procede alla verifica numerica e visiva dei detenuti e degli internati presenti in infermeria;</p> <p>b) annota su apposito registro, il nominativo dei detenuti e degli internati che accedono in infermeria;</p> <p>c) custodisce le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;</p> <p>d) consente l'accesso soltanto alle persone autorizzate;</p> <p>e) impedisce l'introduzione di generi e oggetti non consentiti, salvo se prescritti dal sanitario per motivi di salute;</p> <p>f) perquisisce accuratamente il detenuto e l'internato all'ingresso e all'uscita dall'infermeria;</p> <p>g) riferisce tempestivamente al preposto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei locali, nonché la salute e l'incolumità delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni;</p> <p>h) osserva scrupolosamente le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32.</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'art. 47 si applicano per quanto compatibili.</p>
---	---

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">ART. 44</p>	<p align="center">ART. 49</p>
<p>(servizio di vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno dell'istituto penitenziario, in particolare, deve:</p> <p>1) rilevare e riferire sull'impegno nello svolgimento delle attività e sulle modalità di relazione reciproca dei detenuti e internati ammessi al lavoro e allo studio, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'art. 24;</p> <p>2) controllare, al termine dell'attività lavorativa e scolastica ed ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, con l'eventuale ausilio di altro personale, che non manchino gli strumenti e gli utensili in dotazione, curandone il deposito in appositi locali od armadi, dei quali deve custodire le chiavi;</p> <p>3) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per</p>	<p>(Vigilanza, osservazione e controllo sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti e degli internati all'interno degli Istituti)</p> <p>1. La vigilanza sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti e degli internati all'interno degli istituti e delle sedi si esplica attraverso le attività di osservazione e controllo.</p> <p>2. Il personale addetto al servizio di vigilanza sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti e degli internati:</p> <p>a) annota su apposito registro, i nominativi, gli orari di ingresso e di uscita dei detenuti e degli internati e di tutti gli operatori che accedono nei locali destinati alle attività;</p> <p>b) ispeziona i locali prima e dopo l'utilizzo;</p> <p>c) perquisisce i detenuti e gli internati in entrata e in uscita;</p> <p>d) assicura l'esatto svolgimento delle attività, secondo gli orari e le modalità stabilite nel regolamento interno;</p> <p>e) riferisce tempestivamente al preposto ogni fatto che possa</p>

<p>iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene del lavoro, nonché la salute e l'incolumità delle persone e le condizioni igienico-sanitarie, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o a ridurre danni a persone o cose;</p> <p>4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa o scolastica, registrandone i nominativi;</p> <p>5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.</p>	<p>pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei luoghi, nonché la salute e l'incolumità delle persone e le condizioni igienico-sanitarie, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti a evitare o a ridurre danni;</p> <p>f) rileva e riferisce sull'impegno profuso nello svolgimento delle attività e sulle modalità di relazione tra i detenuti e tra gli internati;</p> <p>g) controlla, al termine delle attività e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, che non manchino strumenti e utensili in dotazione e che gli stessi siano depositati negli appositi locali e armadi, dei quali custodisce le chiavi;</p> <p>h) osserva le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32.</p>
--	---

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Già articolo</i> 40</p>	<p align="center">ART. 50</p> <p>(Vigilanza, osservazione e controllo sulle attività sui detenuti e internati addetti alle lavorazioni esterne)</p> <p>1. Il personale effettua servizio di vigilanza, osservazione e controllo sui detenuti ed internati addetti alle attività lavorative esterne, qualora la stessa sia prevista nel provvedimento di assegnazione al lavoro di cui all'art. 21 del Legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47.</p> <p>3. Il personale può, altresì, effettuare controlli sul detenuto o internato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, unitamente ad altre Forze di polizia.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">ART. 45</p> <p>(servizio di matricola dei detenuti e internati)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati nonché a tutte le altre attività connesse al regolare</p>	<p align="center">ART. 51</p> <p>(Ufficio matricola)</p> <p>1. Il personale preposto e addetto all'ufficio matricola:</p> <p>a) provvede all'immatricolazione e alla dimissione dei detenuti e degli internati;</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 50
<i>Già articolo</i> 40	<p>(Vigilanza, osservazione e controllo sulle attività sui detenuti e internati addetti alle lavorazioni esterne)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale effettua servizio di vigilanza, osservazione e controllo sui detenuti ed internati addetti alle attività lavorative esterne, qualora la stessa sia prevista nel provvedimento di assegnazione al lavoro di cui all'art. 21 del Legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47. 3. Il personale può, altresì, effettuare controlli sul detenuto o internato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, unitamente ad altre Forze di polizia.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 45	ART. 51
<p>(Servizio di matricola dei detenuti e internati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati nonché a tutte le altre attività connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata. Lo stesso personale cura, per la parte di competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti ed internati. 2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra. 3. Fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma 1 non può essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali. 	<p>(Ufficio matricola)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale preposto e addetto all'ufficio matricola: <ol style="list-style-type: none"> a) provvede all'immatricolazione e alla dimissione dei detenuti e degli internati; b) esegue le operazioni di prelievo del campione biologico secondo quanto previsto dalla normativa in materia, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi; c) cura la tenuta della cartella personale dei detenuti e degli internati, aggiornando costantemente la posizioni giuridiche dei soggetti ristretti; d) aggiorna e alimenta gli applicativi informatici di sua competenza; e) procede alla puntuale notifica ai detenuti ed agli internati degli atti provenienti dalla autorità giudiziaria ed alla ricezione di dichiarazioni alla stessa destinate; f) raccoglie, aggiorna e verifica i dati relativi alle ubicazioni dei detenuti e degli internati; g) tiene la corrispondenza con gli uffici giudiziari;

	<p>h) cura gli adempimenti relativi alla pianificazione ed esecuzione del servizio di traduzione dei detenuti ed internati, di concerto con l'ufficio del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti competente di cui all'art. 58;</p> <p>i) di norma, tiene in custodia gli oggetti di valore e i documenti dei detenuti e degli internati.</p> <p>2. Al servizio di cui al comma 1 è addetto prioritariamente il personale del Corpo che abbia conseguito la specializzazione ai sensi dell'art. 72.</p>
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 52</p> <p>(Ufficio comando)</p> <p>1. Il personale preposto e addetto all'ufficio comando assolve ai compiti attribuiti con ordini di servizio di cui all'art. 32.</p> <p>2. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cura la tenuta, l'aggiornamento e l'archiviazione dei registri, anche informatizzati e di tutti gli atti di competenza dell'ufficio; b) provvede all'alimentazione degli applicativi informatici in uso all'amministrazione e al Corpo; c) provvede alla comunicazione o alla notifica degli atti di competenza; d) istruisce le pratiche relative ai procedimenti disciplinari dei detenuti e degli internati e provvede alle successive comunicazioni; e) è competente alla trattazione delle attività di polizia giudiziaria, sulla base delle disposizioni date dal comandante; f) procede alla registrazione dei flussi di corrispondenza dei detenuti e degli internati, ove previsto. <p>3. Per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria di particolare rilievo, il comandante può impiegare, per il tempo strettamente necessario, personale in possesso di particolari competenze ed attitudini.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 46	ART. 53
<p>(Gestione operativa degli elaboratori periferici dell'amministrazione penitenziaria)</p> <ol style="list-style-type: none"> Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, a seguito di apposito corso di formazione curato dall'amministrazione penitenziaria, viene addeito agli elaboratori periferici del sistema informativo automatizzato, svolge tutte le attività connesse alla gestione operativa dei sistemi di elaborazione e, in particolare, effettua le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> avviamento del sistema; controllo operativo continuo del funzionamento del sistema e dei supporti di telecomunicazione; salvataggio dei dati e ripristino degli archivi; chiusura ordinata del sistema. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra. Il personale di cui al comma 1 non può essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali. 	<p>(Servizio informatico territoriale)</p> <ol style="list-style-type: none"> Alla gestione delle postazioni e degli apparati informatici dell'amministrazione nelle sedi periferiche, provvede il servizio informatico territoriale. Per le attività tecniche, il servizio è funzionalmente dipendente dall'organo centrale competente in materia. Il personale addeito al servizio informatico svolge le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> cura il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature informatiche; garantisce la conformità delle configurazioni software e gli standard di sicurezza informatica stabiliti dall'autorità centrale; coadiuva l'intervento dei soggetti esterni convenzionati e incaricati per l'assistenza. Al servizio di cui al comma 1 è addeito prioritariamente il personale che abbia conseguito la specializzazione in informatica ai sensi dell'art. 72. Per le attività che richiedono competenze specialistiche, può essere incaricato anche personale del ruolo tecnico informatico del Corpo ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 e successive modificazioni e integrazioni.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 47	ART. 54
<p>(Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati)</p> <ol style="list-style-type: none"> Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addeito al servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone cura che tali colloqui si svolgano con la scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia. In particolare, il personale di cui al comma 1 deve: <ol style="list-style-type: none"> identificare le persone ammesse al colloquio, verificando la validità del titolo che lo legittima ed effettuando le prescritte registrazioni; sottoporre dette persone ai prescritti controlli, onde evitare 	<p>(Vigilanza, osservazione e controllo dei colloqui visivi dei detenuti e degli internati)</p> <ol style="list-style-type: none"> Il personale addeito al servizio di vigilanza, osservazione e controllo dei colloqui dei detenuti e degli internati con familiari, conviventi e con altre persone: <ol style="list-style-type: none"> rilascia il permesso di colloquio previa verifica dell'identità e del titolo legittimante, provvedendo alle dovute registrazioni nonché all'aggiornamento delle banche dati; sottopone le persone ai prescritti controlli al fine di evitare l'eventuale introduzione di strumenti pericolosi o altri oggetti non consentiti;

che vengano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri generi od oggetti non ammessi;

3) accompagnare le persone ammesse ai colloqui negli appositi locali;

4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato prima e dopo il colloquio;

5) vigilare che, durante il colloquio, venga mantenuto un comportamento corretto tale da non arrecare disturbo, sospendendo dal colloquio le persone che tengono un comportamento scorretto o molesto e riferendo al direttore;

6) impedire che tra i detenuti o internati e le persone ammesse al colloquio avvengano scambi di generi o oggetti di qualsiasi natura, salvo eventuale autorizzazione;

7) vigilare che il colloquio non superi la durata stabilita;

8) accompagnare all'uscita, al termine del colloquio, le persone che lo hanno effettuato, sottoponendole ai prescritti controlli;

9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

- c) accompagna le persone ammesse ai colloqui presso gli appositi locali;
 - d) perquisisce ogni detenuto e internato prima e dopo il colloquio;
 - e) vigila che durante il colloquio sia mantenuto un comportamento decoroso tale da non arrecare disturbo;
 - f) riferisce tempestivamente al preposto qualunque fatto rilevante o pregiudizievole per la disciplina, l'ordine, la sicurezza delle persone e dei luoghi, adottando provvisoriamente, in via d'urgenza, i provvedimenti volti ad evitare o a ridurre danni a persone o cose;
 - g) impedisce che tra i detenuti e internati e le persone ammesse al colloquio avvengano sostituzioni di persona;
 - h) vigila affinché non si verifichino scambi di oggetti che non siano preventivamente autorizzati;
 - i) verifica che il colloquio non superi la durata stabilita;
 - j) accompagna all'uscita, al termine del colloquio, le persone che lo hanno effettuato;
 - k) osserva le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32.
2. Nello svolgimento dei colloqui visivi a distanza con l'uso di strumenti informatici, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE

ART. 48

(Servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati verifica che sulla busta della corrispondenza epistolare o sul modulo di quella telegrafica in partenza il mittente abbia indicato il proprio nome e cognome. Qualora risulti omessa tale indicazione, il personale addetto al servizio espleta gli opportuni accertamenti per individuare il mittente ed invitarlo, quindi, ad apporre la prescritta indicazione, riferendo in ogni caso al preposto al servizio.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 55

(Controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e degli internati)

1. Il personale addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e degli internati:
 - a) verifica che sulla busta della corrispondenza epistolare, sul modulo di quella telegrafica e sulla modulistica delle e-mail in partenza, il mittente abbia indicato il proprio nome e cognome;
 - b) svolge il controllo della corrispondenza in arrivo e in partenza, anche con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - c) ispeziona la busta al fine di rilevare la presenza di valori o di altri generi non consentiti, con modalità che evitino la lettura di eventuali scritti in essa contenuti;
 - d) alimenta le banche dati, secondo le modalità stabilite dalla

<p>2. Il personale suddetto provvede altresì ad effettuare, con le modalità stabilite dal direttore dell'istituto e che garantiscano comunque l'assenza di controlli sullo scritto, l'ispezione della corrispondenza in arrivo e di quella in partenza, al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o di altri oggetti o generi non consentiti, riferendo per iscritto al preposto al servizio, anche per quanto concerne l'eventuale sospetto che nella corrispondenza siano contenuti elementi di reato o elementi che possano determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza.</p> <p>3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia stato designato a provvedere al visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti o internati in base alle norme vigenti in materia riferisce per iscritto all'Autorità che gli ha conferito tale incarico l'esito del controllo effettuato.</p> <p>4. Il personale addetto al servizio di cui al presente art. deve osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.</p>	<p>normativa vigente;</p> <p>e) qualora abbia il sospetto che nella corrispondenza, in arrivo o in partenza, siano inseriti oggetti che costituiscano elementi di reato o che possano determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, informa tempestivamente il preposto;</p> <p>f) osserva le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 32.</p> <p>2. Il personale delegato al controllo sulla corrispondenza dei detenuti e degli internati, nelle ipotesi di apposizione del visto di cui all'art. 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 riferisce le risultanze al direttore, per il tramite del Comandante.</p>
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 49</p>	<p style="text-align: center;">ART. 56</p>
<p>(Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone vigila affinché tale corrispondenza si svolga con la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>2. In particolare, il personale di cui al comma 1 deve:</p> <p>1) consentire l'effettuazione della corrispondenza telefonica, mediante gli appositi apparecchi telefonici, soltanto ai detenuti ed internati preventivamente autorizzati dall'autorità competente e provvisti dei fondi sufficienti per sostenere la relativa spesa;</p> <p>2) garantire l'ordinato accesso dei detenuti e internati al servizio telefonico;</p> <p>3) stabilire il contatto telefonico, verificando che il numero e la persona chiamata corrispondano alle indicazioni contenute</p>	<p>(Vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati)</p> <p>1. Il personale addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone:</p> <p>a) consente l'effettuazione della corrispondenza telefonica, mediante gli appositi apparecchi telefonici, soltanto ai detenuti ed internati preventivamente autorizzati dall'autorità competente e provvisti dei fondi sufficienti per sostenere la relativa spesa;</p> <p>b) istruisce le pratiche relative alle istanze verificando la posizione giuridica, il grado di parentela dei familiari, l'intestatario e, in caso di terza persona, corredando l'istanza di tutte le informazioni utili per le decisioni dell'autorità competenti;</p> <p>c) assicura la registrazione automatica secondo la normativa vigente ed esegue l'ascolto, ove disposto dall'autorità competente, delle conversazioni telefoniche dei detenuti e internati;</p>

<p>nell'istanza del detenuto o internato;</p> <p>4) vigilare affinché la conversazione telefonica non superi la durata massima consentita dalle disposizioni vigenti;</p> <p>5) eseguire l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti e internati, nei casi in cui ciò venga disposto dall'autorità competente in base alle norme vigenti in materia;</p> <p>6) effettuare nell'apposito registro le annotazioni concernenti la corrispondenza telefonica effettuata e la relativa spesa;</p> <p>7) in caso di telefonata proveniente dall'esterno, comunicare al detenuto o internato interessato il nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, qualora non ostino particolari motivi di cautela;</p> <p>8) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.</p>	<p>d) osserva scrupolosamente le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32 e informa il superiore gerarchico ove occorra.</p>
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 50	ART.57
<p>(Servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di controllo dei pacchi provvede, in particolare, a controllare, anche a mezzo di idonea strumentazione, ed a certificare il contenuto dei pacchi destinati ai detenuti ed internati, impedendo, mediante l'adozione delle prescritte cautele, l'introduzione di strumenti pericolosi e di generi od oggetti di cui non è consentita la ricezione e garantendo l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare di quelle concernenti numero, peso e periodicità di ricezione. Detto personale provvede altresì al controllo dei pacchi che i detenuti o internati sono autorizzati ad inviare all'esterno.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.</p>	<p>(Controllo dei pacchi dei detenuti e internati)</p> <p>1. Il personale addetto al servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati:</p> <p>a) provvede a controllare, anche a mezzo di idonea strumentazione ed a certificare il contenuto dei pacchi destinati ai detenuti ed internati, impedendo, mediante l'adozione delle prescritte cautele, l'introduzione di strumenti pericolosi e di generi od oggetti di cui non è consentita la ricezione e garantendo l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare di quelle concernenti numero, peso e periodicità di ricezione;</p> <p>b) provvede al controllo dei pacchi che i detenuti o internati sono autorizzati ad inviare all'esterno;</p> <p>c) osserva scrupolosamente le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32 e informa il superiore gerarchico ove occorra.</p>

--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART.51	ART. 58
<p>(Servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati)</p> <p>1. I servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati sono espletati dal Corpo di polizia penitenziaria secondo le direttive impartite dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria adottate in attuazione delle disposizioni normative.</p>	<p>(Traduzione e piantonamento dei detenuti e internati)</p> <p>1. Il personale preposto e addetto al servizio di traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati, assicura tutti gli adempimenti previsti per legge. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accerta l'identità del traducendo; b) perquisisce i traducendi, predisponendo le idonee misure di vigilanza in relazione a posizione giuridica, personalità, pericolosità ed al regime detentivo; c) verifica l'efficienza dei mezzi, degli strumenti in dotazione e dell'efficienza degli impianti di comunicazione; d) verifica che il traducendo abbia le manette ai polsi, quando sia disposto dalla normativa vigente; e) prende in consegna denaro ed oggetti di valore, nonché tutta la documentazione necessaria; f) effettua i controlli preventivi sugli ambienti in cui deve transitare il traducendo e vigila costantemente durante il percorso; g) segnala prontamente alla centrale operativa qualsiasi situazione pregiudizievole per la sicurezza della traduzione; h) impedisce qualsiasi contatto dei traducendi con alcuno; i) esercita costante controllo sul personale del luogo di cura che viene in contatto con il detenuto e sugli altri degenti; j) esercita un costante controllo sul comportamento del detenuto ricoverato e sui materiali e gli oggetti di cui potrebbe avvalersi per porre in atto tentativi di evasione, di aggressione o di autolesionismo; k) osserva tutte le prescrizioni sanitarie relative ai dispositivi di protezione individuale; l) non lascia mai da solo il detenuto; m) mai abbandona il posto di servizio se non preventivamente avvicendato;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Il servizio di traduzione e piantonamento viene di regola espletato dal personale in forze al nucleo traduzioni competente. 3. La struttura organizzativa è disciplinata con decreto del Ministro della giustizia. 4. Il servizio di traduzioni aeree è espletato dal Corpo con vettori aerei dedicati, per effetto di convenzioni stipulate dall'amministrazione con altre Forze di Polizia o con compagnie aeree civili. 5. Il servizio delle traduzioni navali è effettuato a bordo di imbarcazioni del Corpo, navi di linea o altri mezzi navali preventivamente autorizzati.
--	---

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 52	ART. 59
<p>(servizio di vigilanza sui beni dell'amministrazione penitenziaria)</p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che esplica, qualora direttamente connessi ai servizi di istituto, compiti di vigilanza armata ad immobili dell'amministrazione penitenziaria diversi dagli istituti penitenziari o a materiali di proprietà della stessa osserva le norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse direttive emanate ai sensi dell'art. 20.</p>	<p>(Vigilanza sui beni del Ministero della giustizia).</p> <p>1. L'amministrazione della giustizia individua i beni e gli immobili su cui il Corpo effettua vigilanza armata.</p> <p>2. Le modalità sono determinate con provvedimento del Capo del dipartimento.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 53	ART. 60
<p>(Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso)</p> <p>1. Qualora per eccezionali esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso si renda necessario, ai sensi dell'art. 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, l'impiego di personale del Corpo di polizia penitenziaria, il prefetto della provincia interessata, sentito il questore ne fa richiesta al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria territorialmente competente, il quale provvede e ne dà notizia al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>2. Il provveditore, nel caso in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare</p>	<p>(Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso)</p> <p>1. Qualora per eccezionali esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso si renda necessario, ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121, l'impiego di personale del Corpo, il prefetto della provincia interessata, sentito il questore, ne fa richiesta al direttore o direttore della sede territorialmente competente, il quale provvede e ne dà notizia all'amministrazione regionale.</p> <p>2. Il provveditore nel caso in cui ritenga che l'impegno delle aliquote di personale rechi pregiudizio all'esecuzione dei servizi e dei compiti istituzionali del Corpo, lo comunica all'amministrazione centrale.</p>

<p>pregiudizio all'esecuzione dei servizi e dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria previsti dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, trasmette la richiesta al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>3. La forza resa disponibile ai sensi dei commi 1 e 2 è messa a disposizione del questore per il tempo strettamente necessario a soddisfare le esigenze indicate negli stessi commi. In tale forza non possono essere inclusi gli agenti in prova e gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione.</p> <p>4. In caso di assoluta necessità ed urgenza l'impiego di cui al comma 1 può essere richiesto direttamente ai direttori degli istituti o servizi penitenziari, i quali ne danno immediata comunicazione al provveditore regionale ed al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p>	<p>3. L'aliquota di personale, ai sensi dei commi 1 e 2, è messa a disposizione del questore per il tempo strettamente necessario a soddisfare le esigenze indicate negli stessi commi. In tale forza non possono essere inclusi gli agenti in prova e gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione.</p>
---	--

COMMENTO

La proposta si pone l'obiettivo di armonizzare il regolamento di servizio con le previsioni della legge 1 aprile 1982, n. 121, prevedendo che il prefetto faccia richiesta ai sensi dell'art. 16 della citata legge di impiego della Polizia penitenziaria per ordine pubblico direttamente al direttore.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO IV SERVIZI	
CAPO III SERVIZIO NAVALE	CAPO III TRASPORTO NAVALE E TERRESTRE

COMMENTO

I CAPI III e IV del TITOLO IV del regolamento vigente sono stati inglobati in un solo CAPO del TITOLO II. Le disposizioni di dettaglio sono state snellite e sono stati previsti rinvii a specifici D.M.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ARTT. 54- 65	ARTT. 61 -64
<p align="center">ART. 54</p> <p>(Principi generali)</p> <p>1. Il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria costituisce supporto operativo-logistico necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria dispone di naviglio recante contrassegni che ne rendono riconoscibile l'appartenenza al Corpo.</p> <p>3. In relazione alle prestazioni, il naviglio si distingue in: - naviglio d'altura, se atto alla navigazione senza particolari limitazioni; - naviglio costiero, se atto alla navigazione non superiore alle venti miglia dalla costa; - naviglio d'uso locale, se atto alla navigazione non superiore alle sei miglia.</p> <p>4. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, attraverso il Nucleo centrale del servizio navale costituito nel suo ambito e dotato di personale avente una adeguata preparazione, provvede all'emanazione delle direttive occorrenti ed al coordinamento ed al controllo dell'attività di detto servizio, determina le caratteristiche, la classificazione, la sede di assegnazione ed i servizi cui il naviglio è adibito e definisce, altresì, la dislocazione delle basi navali sul territorio nazionale, l'entità ed il tipo di naviglio da assegnare a ciascuna di esse, nonché le infrastrutture e le attrezzature necessarie per i servizi a terra.</p> <p align="center">ART. 55</p> <p>(Preposto alla base navale)</p>	<p align="center">ART. 61</p> <p>(Servizio navale)</p> <p>1. Il servizio navale assicura il supporto operativo e logistico necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo e delle attività delegate previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di navigazione.</p> <p>2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il servizio navale del Corpo dispone di naviglio recante contrassegni che ne rendono riconoscibile l'appartenenza.</p> <p>3. Il servizio è sottoposto alla direzione, gestione e controllo della competente divisione, che ne pianifica i fabbisogni, il dimensionamento, l'assegnazione, la movimentazione degli organici.</p> <p>4. L'organizzazione e i compiti del servizio navale sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.</p> <p align="center">ART. 62</p> <p>(Sezioni operative navali)</p> <p>1. Le sezioni operative navali costituiscono l'articolazione territoriale del servizio navale.</p> <p>2. La direzione della sezione è attribuita, ai sensi della vigente normativa, a personale della carriera dei funzionari del Corpo.</p> <p>3. Il direttore della sezione operativa navale, posto alle dirette dipendenze della competente divisione del dipartimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coordina e gestisce il personale, il naviglio e le risorse logistiche assegnate alla sezione; b) fornisce ogni collaborazione alla divisione, formulando pertinenti proposte e pareri e informando di ogni fatto di rilievo e dei provvedimenti assunti.

1. A ciascuna base navale è preposto, di regola, un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso di abilitazione al comando di naviglio di altura; tale incarico può essere conferito, in relazione all'organico delle unità navali assegnate, anche a personale di detto ruolo destinato a bordo del naviglio.

2. Il preposto alla base navale è alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto penitenziario e ne riceve le direttive generali relative al servizio.

3. Il preposto alla base navale può essere coadiuvato da personale di coperta e di macchina appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

4. Il preposto alla base navale, in particolare, è responsabile, nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario:

a) dell'impiego del naviglio per lo svolgimento dell'attività operativa e logistica ordinaria e di quella che si rendesse necessaria per compiti di soccorso, salvataggio ed assistenza;

b) del grado di prontezza operativa di ciascuna unità navale, intendendosi per essa il tempo massimo, dal momento della ricezione dell'ordine, entro il quale deve poter partire avendo recuperato il personale assente e ripristinato eventuali apparecchiature e macchinari smontati;

c) delle modalità di esecuzione di appropriati turni di sorveglianza del naviglio all'ormeggio che, per quanto concerne le unità ed i mezzi navali, devono in ogni caso prevedere la presenza a bordo di almeno una persona;

d) delle attività connesse all'efficienza del naviglio, provvedendo a tal fine:

1) alla programmazione dei lavori principali da eseguirsi a cura degli stabilimenti o dei cantieri, oltreché delle manutenzioni, delle verifiche e delle visite periodiche da eseguirsi a cura del personale di bordo;

2) ad individuare le dotazioni di pezzi di rispetto e di attrezzature, da conservarsi sia a bordo sia a terra, occorrenti per mantenere l'approntamento operativo del naviglio, e a controllarne periodicamente l'adeguatezza e l'approvvigionamento;

3) a richiedere che siano effettuate le riparazioni, le verifiche, le messe a punto, disponendole direttamente in caso di urgenza con i mezzi assegnati a tale scopo e riferendone al direttore dell'istituto;

ART. 63

(Personale navigante)

1. La condotta del naviglio è affidata a personale del Corpo qualificato al servizio navale mediante apposita abilitazione agli incarichi di coperta o di macchina conseguita nelle scuole sottufficiali della Marina Militare, nelle scuole nautiche della Guardia di finanza o di altre Forze di polizia, o presso altri istituti o scuole di formazione navale, sulla base di accordi e convenzioni dell'amministrazione.

ART. 64

(Formazione degli equipaggi e degli armamenti)

1. Gli equipaggi sono formati secondo le tabelle di equipaggiamento stabilite dall'amministrazione centrale.

2. Al fine di assicurare l'operatività del naviglio il direttore della base navale può disporre temporanee sostituzioni di personale sul naviglio assegnato alla stessa base navale.

3. Tutto il personale navigante concorre ad assicurare in via esclusiva e nell'ambito delle specifiche competenze, i servizi generali e di vigilanza del naviglio

- 4) a mantenere i necessari contatti con gli stabilimenti o i cantieri per la definizione ed esecuzione sia dei lavori programmati sia di eventuali riparazioni o interventi non eseguibili a cura del personale di bordo;
- 5) a procurare che siano assicurati i rifornimenti di viveri, vestiario, combustibile ed altri materiali di consumo;
- 6) a verificare la corretta applicazione delle norme per la condotta, la manutenzione e la conservazione dei materiali ed esigendo, qualora queste non siano state specificatamente emanate, che siano comunque adottati i criteri della razionalità, dell'economia, della sicurezza e della previdenza;
- 7) a promuovere indagini per l'accertamento delle cause all'origine di avarie o inconvenienti di natura anomala, anche, se del caso, con l'intervento di organi tecnici competenti;
- e) dell'appropriato assetto esterno ed interno del naviglio, in porto ed in navigazione, della regolare tenuta dei documenti di bordo, della disciplina e della cura delle uniformi, anche a mezzo di ispezioni;
- f) delle sostituzioni temporanee di personale che si rendono necessarie per assicurare l'operatività del naviglio;
- g) dell'organizzazione ed il funzionamento del magazzino e dell'officina, nonché della custodia e conservazione dei relativi materiali e delle altre infrastrutture in uso al servizio navale.

ART. 56

(Personale navigante)

1. La condotta del naviglio è affidata a personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato al servizio navale mediante apposita abilitazione agli incarichi di coperta o di macchina conseguita al termine di corsi svolti presso le scuole sottufficiali della Marina Militare, presso le scuole nautiche della Guardia di finanza o di altre Forze di polizia, o presso altri istituti o scuole di formazione navale.

ART. 57

(Formazione degli equipaggi e degli armamenti)

1. Gli equipaggi sono formati secondo le tabelle di equipaggiamento stabilite dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale provvede anche, direttamente, a disporre i movimenti del personale e le assegnazioni degli incarichi.
2. Al fine di assicurare l'operatività del naviglio, il direttore dell'istituto penitenziario o, in caso di assenza o di impedimento,

- oppure, su delega, il preposto alla base navale può disporre temporanee sostituzioni di personale assegnato alla base stessa.
3. Gli armamenti sono formati, in funzione delle esigenze, con personale appositamente assegnato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o con personale del servizio disponibile nella sede.
 4. Tutto il personale navigante concorre ad assicurare, ognuno al proprio livello, i servizi generali e di vigilanza e non deve essere, di norma, impiegato in servizi di istituto diversi.

ART. 58

Personale di coperta. Doveri del comandante.

1. Il comandante impersona l'unità o il mezzo navale affidatogli ed ha, su tutto il personale imbarcato, anche di passaggio, l'autorità conferitagli dalla normativa vigente per quanto concerne la sicurezza, il servizio, l'ordine e la disciplina di bordo.
2. Il comandante riferisce al preposto alla base navale cui è assegnata, anche temporaneamente, l'unità sulle missioni compiute o da compiere, sui rifornimenti e sulle riparazioni occorrenti, attenendosi, per la compilazione e l'invio delle relazioni e dei rapporti, a quanto previsto dalle norme in vigore.
3. Il comandante ha i seguenti doveri e attribuzioni:
 - 1) è responsabile dell'efficienza dell'unità nel suo complesso di personale, mezzi ed organizzazione;
 - 2) dispone la sostituzione in via provvisoria del personale mancante o inabilitato con altro personale in possesso di abilitazioni affini e presente a bordo;
 - 3) provvede a richiedere tempestivamente i rifornimenti, i reintegri delle dotazioni e le riparazioni occorrenti;
 - 4) attua le predisposizioni idonee ad assicurare il grado di prontezza operativa assegnato all'unità ed informa immediatamente il superiore da cui dipende allorché insorgono fatti che impediscono il mantenimento di tale grado di prontezza;
 - 5) prima di ogni uscita in mare si assicura che:
 - a) le condizioni e le previsioni meteorologiche consentano la navigazione;

- b) siano state definite sulla carta nautica le rotte da seguire e le zone di operazione, verificando l'esistenza di notizie utili o di impedimenti alla navigazione;
- c) i materiali mobili siano stati adeguatamente rizzati;
- 6) consente l'imbarco alle persone soltanto su autorizzazione scritta o, in casi di urgenza, su autorizzazione verbale, che deve comunque essere confermata per iscritto appena possibile;
- 7) è responsabile del corretto ed efficace impiego operativo dell'unità e dei servizi di bordo in relazione alla missione assegnata;
- 8) coordina l'attività di polizia giudiziaria a bordo dell'unità;
- 9) è responsabile della esecuzione degli ordini ricevuti e, quando considerazioni di urgenza lo consiglino, assume di iniziativa le necessarie determinazioni;
- 10) è responsabile della condotta della navigazione ed adotta ogni precauzione per evitare i pericoli che possono insorgere a causa di secche, di impedimenti subacquei o del traffico;
- 11) vigila sul consumo del combustibile e dei lubrificanti, realizzando la massima economia e la migliore conservazione dei materiali; in navigazione prescrive la velocità più economica compatibilmente con la missione da compiere;
- 12) dirige personalmente le operazioni per l'ormeggio, il disormeggio, l'entrata e l'uscita dai porti, per prendere o lasciare la fonda o per l'affiancamento di altri natanti ed ogni volta che si presentano difficili condizioni di navigazione e meteorologiche;
- 13) è responsabile della osservanza a bordo delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in vigore;
- 14) cura l'istruzione professionale e marinaresca del personale e ne stimola il senso di responsabilità, affinché esso mantenga un grado di efficienza e di addestramento atto ad assicurarne l'impiego in condizioni di sicurezza;
- 15) non deve, senza autorizzazione superiore, ordinare né permettere cambiamenti nelle sistemazioni e nel materiale di dotazione dell'unità navale, salvo casi di assoluta ed urgente necessità; quando ritenga opportuna l'attuazione di qualcuno dei predetti cambiamenti, avanza la relativa proposta, tenendo presente severi principi di economia;
- 16) vigila sulla corretta applicazione delle norme relative all'amministrazione e alla contabilità;
- 17) dispone che sia ispezionato qualsiasi oggetto che si sbarchi o si imbarchi, sia per misura di sicurezza sia per accertarsi che non si

introducano a bordo o non si sbarchino materiali senza autorizzazione;
18) vigila sulla corretta, completa e tempestiva esecuzione dei lavori e delle riparazioni affidati agli stabilimenti o ai cantieri, concorrendo, per quanto possibile, con i mezzi ed il personale di bordo. A tale scopo, l'equipaggio rimane, di massima, a bordo, salvo superiori disposizioni. I lavori e le riparazioni di cui sopra devono essere limitati a quelli autorizzati;

19) vigila sull'assetto dell'unità e sul suo aspetto esterno ed interno, cioè sulla corretta configurazione e disposizione degli impianti ed apparati di bordo, dei pesi e delle dotazioni mobili, in aderenza alla consuetudine marinara ed alle prescrizioni tecniche;

20) verifica la corretta attuazione dei turni di sorveglianza del naviglio all'ormeggio;

21) cura il mantenimento, in via esclusiva, della corrispondenza ufficiale con i superiori, con l'obbligo di tenere, peraltro, costantemente informato il vice comandante, affinché questi possa essere in condizione di surrogarlo nel comando in qualunque circostanza; dispone che la predetta corrispondenza, unitamente ad altri registri e documenti di interesse, sia accuratamente ordinata e conservata in apposito locale adibito a segreteria;

22) provvede a che siano aggiornati e conservati il giornale di chiesuola, il giornale di macchina e gli altri registri e documenti previsti dalle disposizioni vigenti, apponendovi le firme o i visti prescritti con la periodicità stabilita;

23) in caso di gravi avarie, incendi, incaglio, collisione e altro sinistro marittimo, impartisce gli ordini per l'attuazione dei provvedimenti atti alla salvezza dell'unità, successivamente, redige particolareggiato rapporto contenente tutte le indicazioni necessarie per accertarne le cause, le responsabilità e riconoscere l'entità del danno nei suoi particolari;

24) nell'imminenza della perdita dell'unità, quando siano risultati vani tutti i tentativi per evitarla, provvede dapprima alla salvezza delle vite umane nell'ordine seguente: invalidi, ammalati o feriti, passeggeri, con precedenza alle donne e ai bambini, equipaggio; successivamente e soltanto se la situazione lo consente, procede al recupero dei documenti e dei materiali più importanti; scende per ultimo da bordo;

25) prima di assumere il comando, se le circostanze lo consentono, assiste ad una uscita in mare, al fine di accertare le qualità evolutive e di manovra dell'unità ed il funzionamento dei materiali e dei servizi in

navigazione, prende conoscenza del personale e si accerta delle condizioni dell'unità sotto tutti gli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioni nel "Verbale di passaggio di consegne fra comandanti";
26) viene presentato formalmente all'equipaggio, quale nuovo comandante, dal comandante cedente.

ART. 59

(Doveri del vice comandante)

1. Il vice comandante coadiuva il comandante.

2. In particolare, il vice comandante è responsabile nei confronti del comandante:

a) dell'organizzazione, del funzionamento e della efficienza dei servizi generali e di coperta;

b) della tenuta e conservazione del materiale, delle attrezzature marinaresche e dei mezzi di salvataggio, della pulizia del fuori bordo e dei locali interni, dell'ordine e dell'assetto dell'unità;

c) della corretta esecuzione delle manutenzioni e dei lavori di coperta affidati all'equipaggio;

d) della prontezza operativa della unità nei tempi prescritti;

e) della disciplina, del contegno e delle uniformi del personale;

f) dell'igiene, del benessere e dell'istruzione dell'equipaggio;

g) della conservazione e dell'aggiornamento del materiale nautico e della tenuta degli apparati per le comunicazioni;

h) della direzione di tutte le operazioni a carattere marinaresco; in relazione a ciò egli:

- dirige i preparativi per gli arrivi e le partenze, curando che l'unità sia pronta a muoversi all'ora prescritta;

- al posto di manovra, concorre alla direzione dell'unità, sovrintendendo al maneggio delle ancore e degli ormeggi;

- si alterna al comando della guardia in navigazione;

- conduce la manovra, se ne è espressamente incaricato;

- si assicura del corretto rizzaggio dei materiali mobili in navigazione e della sicurezza del sistema di ormeggio quando in porto o alla fonda;

i) della corretta applicazione delle norme relative all'amministrazione ed alla contabilità e, in particolare, della regolare tenuta del vestiario da parte dell'equipaggio.

3. Il vice comandante inoltre:

a) prende conoscenza della corrispondenza ufficiale, attenendosi in proposito alle disposizioni ricevute;

b) non si assenta contemporaneamente al comandante quando le condizioni del servizio o la sicurezza dell'unità richiedono la sua presenza;

c) sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo diverse disposizioni superiori.

ART. 60

(Doveri del nostromo)

1. Il nostromo, ove assegnato, coadiuva il vice comandante nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare:

- a) cura la pulizia e l'assetto esterno ed interno dell'unità;
- b) cura la buona conservazione del materiale marinaresco e dei mezzi di salvataggio;
- c) è incaricato della manovra delle ancore e degli ormeggi;
- d) cura che l'argano o verricello a salpare sia sempre pronto a funzionare e verifica lo stato di efficienza delle manovre fisse, correnti e del timone;
- e) vigila sulla buona tenuta delle ancore e sulla corretta disposizione dei cavi di ormeggio, adottando paglietti, fasciature, parabordi ed ogni altro provvedimento atto a ridurre gli effetti di attriti, sfregamenti o urti;
- f) si alterna al comando della guardia e conduce la manovra, se incaricato dal comandante.

ART. 61

Doveri del nocchiere radarista

1. Il nocchiere radarista, ove assegnato, coadiuva il nostromo nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare:

- a) cura la pulizia e l'assetto esterno ed interno dell'unità;
- b) cura la buona conservazione del materiale marinaresco e dei mezzi di salvataggio, delle apparecchiature e strumenti per la condotta e il controllo della navigazione e la tenuta e l'aggiornamento del materiale nautico;
- c) effettua la manovra delle ancore e dei cavi di ormeggio;
- d) cura che l'argano o verricello a salpare sia sempre pronto a funzionare e verifica lo stato di efficienza delle manovre fisse, correnti e del timone;
- e) controlla la buona tenuta delle ancore e la corretta disposizione dei cavi di ormeggio adottando paglietti, fasciature, parabordi ed ogni altro provvedimento atto a ridurre gli effetti di attriti, sfregamenti o urti;

f) segue la condotta della navigazione, utilizzando le dotazioni nautiche ed impiegando le apparecchiature elettroniche secondo gli ordini del comandante.

ART. 62

(Doveri del padrone)

1. Il padrone ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

- a) risponde della custodia, della buona tenuta, della pulizia e della conservazione del naviglio affidatogli e del relativo materiale di dotazione;
- b) consente l'imbarco soltanto alle persone munite di autorizzazione;
- c) dirige la manovra, di cui ha la completa ed esclusiva responsabilità;
- d) ha la vigilanza sulla disciplina ed è responsabile dell'esecuzione delle consegne ricevute, quando non si trovi a bordo un suo superiore a ciò espressamente comandato.

ART. 63

(Doveri del conduttore di macchina.)

1. Al conduttore di macchina sono affidati l'organizzazione, il funzionamento e l'efficienza dei servizi di macchina dell'unità o del mezzo navale.

2. In particolare, il conduttore di macchina è responsabile, nei confronti del comandante:

- a) dell'efficienza e della manutenzione:
 - dell'apparato di propulsione e dei relativi impianti e macchinari ausiliari;
 - degli elettri generatori, dell'impianto elettrico e del sistema di condizionamento;
 - delle strutture dello scafo;
 - degli organi e delle strutture relativi alla galleggiabilità, alla stabilità, alla manovra e alla sicurezza;
- b) del concorso dell'efficienza di impianti, mezzi ed apparecchiature relativi ai servizi generali e di coperta;
- c) dell'addestramento professionale del personale motorista;
- d) della custodia dei materiali di dotazione e di quelli di consumo e della relativa contabilità;
- e) delle operazioni di imbarco e conservazione e dell'uso dei combustibili e lubrificanti;

f) dell'approvvigionamento e dell'impiego degli attrezzi e dei pezzi di rispetto;

g) della predisposizione delle consegne relative ai provvedimenti di sicurezza, da adottarsi in caso di incendio, allagamento, sinistro marittimo o altro pericolo ed, altresì, dell'addestramento di tutti i membri dell'equipaggio all'impiego dei relativi materiali ed apparecchiature;

h) dell'approntamento al moto delle macchine nei tempi prescritti dal grado di prontezza operativa dell'unità;

i) della condotta degli apparati dei servizi di macchina, anche dal punto di vista economico, e della buona conservazione degli organi che li compongono;

l) della direzione e del controllo dell'apparato di propulsione nelle entrate e nelle uscite dai porti e della corretta e tempestiva rispondenza agli ordini di manovra;

m) dell'aggiornamento e della conservazione dei disegni dell'unità e dei documenti relativi ai servizi di propria pertinenza, con particolare riferimento al giornale di macchina, di cui cura la scrupolosa compilazione giornaliera;

n) della esecuzione della manutenzione e dei lavori di macchina affidati all'equipaggio e della sorveglianza sulla corretta, completa e puntuale esecuzione dei lavori e delle riparazioni affidati agli stabilimenti o cantieri;

o) della pronta esecuzione dei provvedimenti di sicurezza, in caso di gravi avarie, incendi, incaglio, collisione o altro sinistro marittimo, coadiuvando poi il comandante nella redazione del relativo rapporto.

3. Il conduttore di macchina, inoltre, prima di assumere l'incarico, se le circostanze lo consentono, assiste ad una uscita in mare per accertare le prestazioni e le condizioni di funzionamento delle apparecchiature, impianti e strutture di pertinenza dei servizi di macchina, prende conoscenza del personale e si accerta delle condizioni dell'unità sotto tutti gli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioni nel "Verbale di passaggio di consegne fra conduttori di macchina".

ART. 64

(Doveri del vice conduttore di macchina)

1. Il vice conduttore di macchina coadiuva il conduttore di macchina nell'espletamento delle sue funzioni ed è responsabile, nei suoi

confronti, dei compiti specificamente delegatigli.

2. Egli si alterna alla guardia in macchina in navigazione e conduce o controlla la manovra, se espressamente incaricato.

3. Il vice conduttore di macchina inoltre:

- a) non si assenta contemporaneamente al conduttore di macchina quando le condizioni del servizio o la sicurezza dell'unità richiedono la sua presenza;
- b) non può fruire di congedo contemporaneamente al conduttore di macchina;
- c) sostituisce il conduttore di macchina in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo diverse disposizioni superiori.

ART. 65

(Doveri del motorista navale)

1. Il motorista navale:

- a) se assegnato a bordo di naviglio d'altura o costiero:
 - coadiuva il conduttore di macchina ed il vice conduttore di macchina nell'espletamento delle loro funzioni;
 - esegue i lavori, le manutenzioni, le operazioni e le verifiche disposte dal responsabile dei servizi di macchina;
- b) se assegnato a bordo di naviglio d'uso locale, risponde al padrone:
 - della condotta e del controllo dell'apparato motore, con particolare riferimento alla manovra;
 - della buona tenuta, della pulizia e della conservazione del materiale di pertinenza.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">TITOLO IV SERVIZI CAPO III SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE</p>	<p><i>((Inglobato nel CAPO III del TITOLO II))</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>ARTT. 66-74</p>	<p>ARTT. 65-66</p>
<p style="text-align: center;">ART. 66</p> <p>(Principi generali) 1. Il servizio di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria fornisce il supporto operativo necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto e di quelli ad essi connessi mediante l'impiego di autoveicoli e motoveicoli.</p> <p>2. Il numero e il tipo dei mezzi di trasporto terrestre in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 65</p> <p>(Servizio di trasporto terrestre) 1. Il servizio di trasporto terrestre del Corpo fornisce il supporto operativo necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli ad essi connessi mediante l'impiego di autoveicoli e motoveicoli.</p> <p>2. Il solo personale provvisto di idonea patente di guida di cui all'art. 66 può essere adibito alla guida dei mezzi di trasporto terrestre recanti le insegne del Corpo.</p> <p>3. L'assegnazione, gestione amministrativa, l'identificazione, l'immatricolazione, l'assicurazione, il fuori uso e l'alienazione dei mezzi di trasporto terrestre, nonché l'approvvigionamento di carburanti e lubrificanti sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 67</p> <p>(Assegnazione, gestione amministrativa, fuori uso e alienazione dei mezzi di trasporto terrestre) 1. I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria sono assegnati al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai provveditorati regionali, nonché agli istituti penitenziari, uffici e servizi periferici.</p> <p>2. L'assegnazione è disposta dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>3. I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria sono assunti in carico amministrativo dai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, nonché dagli istituti penitenziari,</p>	<p style="text-align: center;">ART. 66</p> <p>(Patenti di guida) 1. Le patenti di guida sono conformi ai modelli stabiliti per le diverse categorie con provvedimento del Capo del dipartimento.</p> <p>2. La patente di guida è conferita previo superamento di apposito corso teorico pratico di abilitazione, differenziato a seconda che il personale sia o meno già in possesso di corrispondente patente di guida civile, rilasciata ai sensi della normativa vigente.</p>

uffici e servizi periferici a cui sono assegnati.

4. I mezzi di trasporto assegnati al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono assunti in carico amministrativo dalla direzione di un istituto o di un servizio penitenziario, con sede in Roma, secondo le disposizioni del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria.

5. La gestione amministrativa dei mezzi di trasporto è demandata all'Ufficio che li ha assunti in carico.

6. Per la dichiarazione di fuori uso e l'alienazione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni vigenti in materia.

7. Per ciascun mezzo di trasporto, l'ufficio assegnatario deve istituire un apposito registro sul quale, al termine del servizio effettuato, devono essere riportati:

- la data e il numero dell'ordine di uscita;
- l'autorità che ha disposto il servizio;
- il motivo del servizio svolto;
- l'ora di uscita e quella di rientro;
- i chilometri percorsi;
- il carburante introdotto;
- il lubrificante introdotto;
- la firma di chi ha effettuato i rifornimenti;
- la firma del conducente e dell'eventuale capo macchina.

ART. 68

(Identificazione dei mezzi di trasporto terrestre)

1. Tutti i mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria devono essere muniti di specifica targa costituita da una sigla seguita da un numero corrispondente a quello di immatricolazione.

2. I mezzi di trasporto possono recare sulle fiancate, sulle parti anteriore e posteriore e sui lunotti anteriore e posteriore scritte identificative e l'emblema del Corpo di polizia penitenziaria.

3. La sigla della targa e le scritte di cui ai commi 1 e 2, nonché il colore dei mezzi di trasporto sono stabiliti con decreto del direttore generale

3. Le patenti hanno validità quinquennale ed il loro rinnovo viene concesso previo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici eseguiti a cura dell'amministrazione.

4. La patente di guida può essere sospesa o revocata a seguito di gravi violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni ed il provvedimento è emanato dal Capo del dipartimento.

5. La patente di servizio non soggiace alla normativa sulla decurtazione dei punti ai sensi dell'art. 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

dell'amministrazione penitenziaria.

4. La installazione degli accessori, compresi la sirena d'allarme e i lampeggiatori, nonché degli apparati ricetrasmittenti è disposta dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

ART. 69

(Immatricolazione e assicurazione dei mezzi di trasporto terrestre)

1. L'immatricolazione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria è effettuata dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in apposito registro, secondo le vigenti disposizioni in materia per le Forze armate e per le Forze di polizia, ad eccezione della punzonatura dell'emblema del Corpo.

2. Per ogni mezzo di trasporto terrestre deve essere tenuto il libretto matricolare, secondo il modello predisposto dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3. Il libretto matricolare viene emesso in doppio esemplare, di cui il primo viene custodito permanentemente a bordo, mentre il secondo viene tenuto presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'assicurazione dei mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria è effettuata in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 70

(Approvvigionamento di carburanti e lubrificanti)

1. L'approvvigionamento dei carburanti e dei lubrificanti si effettua mediante atti, convenzioni o contratti stipulati con società petrolifere, secondo le disposizioni del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e la fornitura ha luogo, di norma, mediante buoni a vista.

ART. 71

(Ordine di uscita)

1. L'ordine di uscita è il documento con il quale viene autorizzato l'impiego di ciascun mezzo di trasporto terrestre ed è emesso, all'inizio

di ciascun servizio, dall'autorità che lo ha disposto.

2. L'ordine di uscita, che si compone di matrice e di figlia, deve essere completato in ogni sua parte. La figlia deve essere tenuta a bordo del mezzo di trasporto per la intera durata del servizio. Al termine del servizio, l'ordine di uscita è completato in ogni sua parte e firmato dal conducente e restituito all'autorità che ha disposto il servizio stesso.

3. L'ordine di uscita deve contenere:

- il numero progressivo e la data;
- il tipo e la targa del mezzo di trasporto;
- la data e l'orario di effettuazione del servizio;
- la qualifica e il nome del conducente;
- il motivo del servizio;
- l'itinerario;
- l'autorità che ha disposto il servizio;
- gli spazi per la firma del conducente.

ART. 72

(Manutenzione e riparazioni)

1. Qualora l'amministrazione penitenziaria non possa provvedere direttamente, la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi di trasporto terrestre devono essere effettuate presso le officine della casa costruttrice ovvero presso officine autorizzate dalla stessa, secondo le disposizioni impartite in via generale dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

ART. 73

(Patenti di guida)

1. Alla guida dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria viene adibito esclusivamente personale del Corpo stesso che sia provvisto di idonea patente di guida del Corpo di polizia penitenziaria, rilasciata dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2. La patente di guida del Corpo di polizia penitenziaria è conferita previo superamento, presso un ente dell'amministrazione penitenziaria, di apposito corso teorico-pratico di abilitazione, differenziato a seconda che il personale sia o meno già in possesso di

patente di guida.

3. L'organizzazione, le modalità, le materie di insegnamento, i docenti e le prove d'esame del corso di abilitazione, nonché i criteri di ammissione a detto corso e la composizione della commissione d'esame sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. Della commissione d'esame fa parte un funzionario del Ministero dei trasporti.

4. Ove necessario, per l'addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e per il conseguimento della patente di guida di cui al comma 2 da parte dello stesso, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi della collaborazione e delle strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia. In tal caso, le relative spese sono a carico dell'amministrazione penitenziaria.

5. Le patenti di guida del Corpo di polizia penitenziaria sono conformi ai modelli stabiliti con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. Dette patenti hanno validità quinquennale e il rinnovo viene concesso previo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici.

ART. 74

(Responsabilità)

1. Il conducente del mezzo di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria è responsabile dei danni arrecati a persone o a beni dell'amministrazione o di terzi, nei limiti delle norme in vigore.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Titolo non presente	TITOLO III UNITÀ SPECIALIZZATE DEL CORPO E SPECIALIZZAZIONI DEL PERSONALE

COMMENTO

Titolo III rubricato "Unità specializzate del corpo e specializzazioni del personale" è stato introdotto per individuare tutti i reparti, nuclei e gruppi del Corpo che svolgono attività caratterizzate da particolare complessità e per preservare le specializzazioni del personale del Corpo.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 67
<i>Articolo non presente</i>	<p>(Gruppo operativo mobile - G.O.M.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gruppo operativo mobile G.O.M. è il Reparto specializzato del Corpo previsto dal comma 2-quater, art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Il Gruppo operativo mobile e i relativi Reparti operativi mobili sono disciplinati da specifici decreti del Ministro della giustizia. 3. Il personale del Corpo assegnato al servizio di cui al comma 1 costituisce un unico Reparto. 4. Il Reparto specializzato assicura: <ol style="list-style-type: none"> a) la vigilanza e osservazione dei detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41-bis della legge; b) lo svolgimento di attività di controllo della corrispondenza, dei colloqui visivi e telefonici, del sopravvitto e della ricezione dei pacchi riguardanti i detenuti di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge; c) la vigilanza e osservazione dei detenuti che collaborano con la giustizia a maggiore esposizione a rischio, individuati dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento; d) le traduzioni e i piantonamenti di detenuti e internati ritenuti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento a elevatissimo indice di pericolosità, anche in ragione della loro posizione processuale. I servizi possono essere espletati, per

	<p>motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia;</p> <p>e) la vigilanza e osservazione di detenuti per reati di terrorismo, anche internazionale, specificamente individuati dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento, anche se ristretti in regimi diversi da quello previsto dall'art. 41-bis, comma 2, della legge;</p> <p>f) attività di analisi del fenomeno della criminalità organizzata e del terrorismo nell'ambito specialistico di competenza, anche attraverso l'uso delle banche dati del sistema informativo interforze e quelle in uso all'amministrazione oltre che attraverso l'acquisizione di dati, informazioni e notizie in possesso delle articolazioni centrali e territoriali dell'amministrazione.</p>
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 68</p> <p>(Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale in forza ai nuclei di polizia penitenziaria presso gli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna svolge i compiti indicati in un apposito decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto prescritto dall'art. 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall'art. 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. In materia di controlli sull'adempimento delle prescrizioni relative alle misure alternative alla detenzione e alle pene sostitutive, trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento e le linee guida del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, in quanto compatibili

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p style="text-align: center;">ART. 69</p> <p>(Servizio centrale di polizia giudiziaria)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il servizio centrale di polizia giudiziaria del Corpo svolge le funzioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. Il servizio centrale esercita le attribuzioni di cui al comma 1: <ol style="list-style-type: none"> a) di regola, sui delitti di criminalità organizzata, eversione e terrorismo interno ed esterno; b) per indagini di particolare complessità per le quali sia richiesto espressamente il suo intervento; c) per la ricerca di latitanti evasi dagli istituti. 3. Il servizio centrale attende altresì alle attività info-investigative e di raccordo informativo, di analisi e monitoraggio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo interno ed esterno, di estremismo e di radicalizzazione in ambito penitenziario. A tale fine, fa accesso alle banche dati in uso all'amministrazione e acquisisce dati, informazioni e notizie in possesso delle articolazioni centrali e territoriali dell'amministrazione. 4. Il servizio centrale è organizzato con decreto del Ministro della giustizia ed è articolato in sede centrale e sedi territoriali. 5. Il personale del Corpo assegnato al servizio di cui al comma 1 costituisce un unico Reparto.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p style="text-align: center;">ART. 70</p> <p>(Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, provvede alle seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 85 del 2009; b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.



m_dg.GDAP.21/01/2025.0026993.U



m_dg.GDAP.21/01/2025.0026936.U



m_dg.GDAP.21/01/2025.0027115.U



m_dg.GDAP.21/01/2025.0027163.U

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio III- Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale non dirigente
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale Area Negoziale
del Corpo di Polizia Penitenziaria



m_dg.GDAP.20/01/2025.0024712.U

LORO SEDI

Oggetto: Bozza del nuovo regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si trasmette bozza del nuovo Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, contenente modifiche apportate al Regolamento di cui al D.P.R. n. 82/1999. La revisione è stata effettuata da parte del gruppo di lavoro istituito con PCD n.35 del 19 marzo 2024, presieduto dall'attuale capo Dipartimento facente funzioni e coordinato dal Direttore Generale per la gestione dei beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria.

Eventuali osservazioni rilevate sulla proposta di modifica dovranno pervenire entro l'8 febbraio 2024.

Si assicura sin da ora che sarà convocata apposita riunione per la discussione in merito all'argomento in oggetto.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

	<p>2. Il funzionamento del Laboratorio è garantito da personale dei ruoli tecnici del corpo e da altre professionalità dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.</p> <p>3. Il personale dei ruoli tecnici del Corpo può essere altresì impiegato, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù delle proprie funzioni tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in operazioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza; b) nelle attività di pubblico soccorso, ivi compresi eventi che coinvolgono sostanze chimiche, biologiche e radio-nucleari.
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 71</p> <p>(Gruppo di intervento operativo - G.I.O.)</p> <p>1. Il Gruppo di intervento operativo è un Reparto specializzato del Corpo e si articola in un ufficio centrale e in uffici regionali denominati Gruppi di intervento regionale.</p> <p>2. Il Gruppo di intervento operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interviene su disposizione del Capo del dipartimento in presenza di emergenze non altrimenti fronteggiabili in sede territoriale, che possono pregiudicare l'ordine, la sicurezza e la disciplina in ambito penitenziario, oltre che per particolari eventi critici sotto il profilo della sicurezza e per specifiche condizioni di elevato rischio nel medesimo ambito penitenziario; b) concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con le altre Forze di Polizia in gravi situazioni di minaccia per l'ordine pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. <p>3. su disposizione del Capo del dipartimento, a seguito di richiesta del Capo del dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, i Gruppi di intervento operativo possono intervenire in presenza di particolari e gravi eventi critici, non altrimenti fronteggiabili, che arrecano pregiudizio all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina negli istituti penali per minorenni.</p> <p>4. I gruppi di intervento operativo sono organizzati con decreto del Ministro della giustizia e costituiscono un unico Reparto.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p align="center">ART. 72</p> <p>(Specializzazioni del personale)</p> <p>1. I compiti, l'organizzazione, i criteri di accesso e la selezione del personale delle specializzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e di quelle istituite ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 sono disciplinati da specifici decreti del Ministro della giustizia.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 83</i>	<p align="center">ART. 73</p> <p>(Attività sportiva)</p> <p>1. L'amministrazione promuove l'attività sportiva del personale del Corpo attraverso:</p> <p>a) la costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a livello nazionale;</p> <p>b) l'agevolazione delle iniziative individuali o collettive locali.</p> <p>2. I gruppi sportivi di cui al comma 1, lettera a) sono istituiti con provvedimento del Capo del dipartimento. Con il medesimo provvedimento è disciplinata la relativa struttura organizzativa.</p> <p>3. I gruppi sportivi assumono la denominazione di "Fiamme Azzurre" e la sezione calcio "Astrea A.S.D."</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione può stipulare convenzioni o accordi con il Comitato olimpico nazionale italiano, con singole Federazioni sportive e con società sportive.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 84</i>	<p align="center">ART. 74</p> <p>(Personale addetto all'attività sportiva).</p> <p>1. La preparazione individuale e collettiva degli atleti di livello nazionale dei gruppi sportivi del Corpo è curata da tecnici del Corpo, e, al bisogno, dalle Federazioni sportive nazionali delle forze armate e delle altre forze di polizia.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Gli atleti di livello nazionale partecipano alle gare nazionali e internazionali ufficiali, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio. 3. Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma 1, al termine dell'attività agonistica, possono essere destinati a compiti di addestramento del personale o di organizzazione delle attività sportive dell'amministrazione. 4. La direzione tecnica e i compiti di allenatore nelle diverse discipline sono affidati a tecnici abilitati anche esterni al Corpo e all'amministrazione. 5. I gruppi sportivi si avvalgono altresì dell'assistenza sanitaria su base convenzionale.
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 75
<i>Già articolo 85</i>	<p>(Dotazione logistica per l'attività sportiva)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'amministrazione rende disponibili mezzi, attrezzature e impianti adeguati alle esigenze dei gruppi sportivi. 2. Gli impianti sportivi dell'amministrazione possono essere concessi in uso gratuito al Comitato olimpico nazionale italiano, alle singole Federazioni sportive e alle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze dei gruppi sportivi del Corpo.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 76
<i>Già articolo 86</i>	<p>(Banda musicale del Corpo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La banda del Corpo partecipa alle celebrazioni maggiori dell'amministrazione e rappresenta il Corpo in occasione di manifestazioni ufficiali. 2. La banda, previa autorizzazione del Capo del dipartimento, può svolgere la sua attività, nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici o privati. 3. La struttura, l'organizzazione, la consistenza, la composizione, l'organico, i criteri di scelta degli orchestrali e il loro impiego sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

	<p>4. La banda ha sede in Roma ed è incardinata nell'amministrazione centrale. Essa è posta alle dipendenze del Capo del dipartimento.</p> <p>5. La banda del Corpo costituisce un Reparto autonomo.</p> <p>6. Può avvalersi, in occasioni di particolari manifestazioni, di personale con specifiche competenze musicali.</p>
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 87</i>	<i>((Eliminato))</i>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 88</i>	<p>ART. 77</p> <p>(Dotazioni tecniche della Banda musicale del Corpo).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli orchestrali della banda durante le manifestazioni ufficiali possono indossare un'uniforme storica, in luogo di quella ordinaria. 2. L'uniforme di tipo storico è definita con provvedimento del Capo del dipartimento. 3. Alla fornitura, manutenzione e sostituzione degli strumenti musicali e dell'uniforme storica provvede l'amministrazione.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO V RICOMPENSE	TITOLO IV RICOMPENSE

COMMENTO

Il Titolo IV (già Titolo V) è stato riformulato nella struttura e nel contenuto al fine di uniformare la disciplina a quella prevista per le altre Forze di polizia.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 75	ART. 78
(Ricompense e riconoscimenti)	<p>(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al personale possono essere conferite le seguenti ricompense:

<p>1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere concesse le seguenti ricompense:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) onorificenze; b) ricompense al valor militare; c) ricompense al valor civile; d) ricompense al merito civile; e) ricompense per meriti straordinari e speciali; f) ricompense per lodevole comportamento; g) riconoscimento per anzianità di servizio; h) riconoscimento al merito di servizio; <p>premi in denaro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) onorificenze; b) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile; c) ricompense per meriti straordinari e speciali nelle forme della promozione per merito straordinario e dell'encomio solenne; d) ricompense per lodevole comportamento, nelle forme dell'encomio, della lode, del premio in denaro e del compiacimento e) riconoscimenti per l'anzianità di servizio e al merito di servizio.
---	---

COMMENTO

L'art. 76 che si propone mantiene il contenuto di quello vigente, ma presenta modifiche di stile redazionale che meglio definiscono le diverse categorie di ricompense con la specifica, allorquando necessario, delle tipologie di ricompensa previste. Inoltre è stata inserita la ricompensa del *Compiacimento*.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 76</p> <p>(Onorificenze. Ricompense al valor militare, civile, al merito civile).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le onorificenze e le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile vengono proposte ed attribuite al personale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo la normativa vigente in materia. 2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia. 	<p style="text-align: center;">ART. 79</p> <p>(Onorificenze e ricompense al valor militare, civile, al merito civile)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le onorificenze e le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite agli appartenenti al Corpo, secondo la specifica normativa. 2. Agli appartenenti al Corpo possono essere attribuite le onorificenze e le ricompense di cui al comma 1 anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

COMMENTO

L'art. 77 che si propone mantiene il contenuto di quello vigente pur con modifiche di redazione.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 77</p> <p>(Ricompense per meriti straordinari e speciali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono le promozioni per merito straordinario e l'encomio solenne. 	<p style="text-align: center;">ART. 80</p> <p>(Promozione alla qualifica superiore)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita nei casi previsti dagli artt. 51, 52, e 53 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e dall'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio

<p>2. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>3. L'encomio solenne all' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, viene conferito dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria.</p>	<p>2000, n. 146 e successive modifiche.</p> <p>2. La proposta di conferimento di tale ricompensa è formulata ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e all'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 dal provveditore regionale o dal direttore generale del personale.</p>
--	--

COMMENTO

L'art. 80 che si propone è dedicato solo alla promozione per meriti straordinari.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p>ART. 81</p> <p>(Commissione ricompensa superiore)</p> <p>1. La commissione ricompensa superiore delibera sull'encomio solenne.</p> <p>2. La commissione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dirigente generale dell'amministrazione che la presiede; b) un dirigente penitenziario con funzioni di direttore di istituto qualificato come incarico superiore; c) tre appartenenti al Corpo con qualifica non inferiore a primo dirigente del Corpo, di cui almeno uno con funzioni di comandante di Reparto. <p>3. La commissione ricompensa superiore esprime, altresì, parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e di altre strutture del Corpo.</p>

COMMENTO

Al fine di rendere maggiormente tempestiva la valutazione da parte degli organi deliberanti, è stata prevista una specifica commissione, denominata commissione ricompensa superiore.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 82
<i>Articolo non presente</i>	<p>(Commissione ricompense)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La commissione ricompense delibera sull'encomio, sulla lode e sul premio in denaro. 2. La commissione è composta da: <ol style="list-style-type: none"> a) un dirigente generale dell'amministrazione penitenziaria che la presiede; b) un dirigente penitenziario con funzioni di direttore di istituto; c) un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore a primo dirigente del Corpo. d) due dirigenti del Corpo di cui almeno uno con funzioni di comandante di Reparto.

COMMENTO

Al fine di rendere maggiormente tempestiva la valutazione da parte degli organi deliberanti, è stata prevista una specifica commissione, denominata commissione ricompense.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 83
<i>Articolo non presente</i>	<p>(Disposizioni comuni alla commissione ricompensa superiore e alla commissione ricompense)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delle commissioni di cui agli artt. 81 e 82 fanno parte anche componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nominati nel numero e nei modi stabiliti dagli accordi negoziali vigenti. 2. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica non superiore a dirigente. 3. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Capo del dipartimento. Non possono essere presiedute dal direttore generale del personale e dal direttore generale delle specializzazioni del Corpo. 4. Nel rispetto della composizione delle commissioni in argomento sono nominati i commissari supplenti. 5. Le commissioni di cui agli artt. 81 e 82 sono regolarmente costituite con la presenza del presidente e di un numero di commissari non

	<p>inferiore a tre appartenenti all'amministrazione e a tre di designazione sindacale. Esse deliberano a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.</p> <p>6. L'istruttoria dei procedimenti posta all'esame delle commissioni è svolta dalla divisione incardinata nella direzione generale del personale, appositamente deputata a tale incarico.</p> <p>7. Le commissioni, salvo casi di eccezionale urgenza, esaminano le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle che, per connessione, attengono allo stesso avvenimento con sviluppi in tempi e luoghi diversi.</p>
--	---

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Già articolo 77</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 84</p> <p>(Encomio solenne)</p> <p>1. L'encomio solenne è conferito all'appartenente al Corpo che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione. Può, altresì, essere conferito all'appartenente al Corpo che offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.</p> <p>2. Per il conferimento dell'encomio solenne la proposta è avanzata:</p> <p>a) per il personale in servizio nell'amministrazione centrale, dal direttore generale di appartenenza, anche su segnalazioni del direttore della sede di servizio dell'interessato;</p> <p>b) per il personale degli uffici di diretta dipendenza dal Capo del dipartimento, dal direttore generale del personale anche su segnalazioni del direttore della sede di servizio dell'interessato;</p> <p>c) per il personale in servizio nelle sedi periferiche, dal provveditore competente per il territorio sul quale i fatti sono avvenuti, anche su segnalazione del direttore della sede di servizio dell'interessato, formulata di concerto con il comandante se trattasi di personale appartenente ad un Reparto;</p> <p>d) per il personale in servizio presso amministrazioni ed enti esterni all'amministrazione, dal provveditore competente territorialmente, anche su segnalazione del responsabile</p>

	<p>dell'organo o ente presso cui l'appartenente al Corpo presta servizio;</p> <p>e) per il personale operante all'estero, dal dirigente generale competente.</p> <p>3. La proposta deve essere formulata secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale del personale con apposita circolare e non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi che incidono sulla definizione del procedimento.</p> <p>4. La proposta deve essere presentata entro 1 anno dal verificarsi degli eventi alla commissione ricompensa superiore.</p> <p>5. L'encomio solenne deliberato dalla commissione di cui all'articolo 81 è conferito con decreto del Capo del dipartimento</p> <p>6. Qualora, dall'esame degli atti, la commissione ravvisi i presupposti per la concessione dell'encomio, della lode e del premio in denaro, delibera al riguardo.</p>
--	--

COMMENTO

L'art. 84 è dedicato solo all'encomio solenne e ne delinea l'intera procedura.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 78	ART. 85
<p>(Ricompense per lodevole comportamento)</p> <p>1. Le ricompense per lodevole comportamento sono l'encomio e la lode.</p> <p>2. L'encomio viene conferito dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che, impegnatosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.</p> <p>3. La lode viene conferita dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, come riconoscimento di applicazione e di impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, che, per il suo attaccamento al servizio, per spirito di iniziativa e per</p>	<p>(Encomio)</p> <p>1. L'encomio è conferito all'appartenente al Corpo che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'amministrazione e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.</p> <p>2. La proposta di encomio, formulata secondo la procedura di cui all'art. 84, commi 2 e 3, deve essere presentata alla commissione ricompense di cui all'art. 82 entro 1 anno dal verificarsi degli eventi.</p> <p>3. Qualora i fatti segnalati presentino i requisiti di una ricompensa diversa da quella in esame, la commissione ricompense propone il conferimento della ricompensa ritenuta appropriata.</p> <p>4. La commissione ricompense, qualora ritenga che non ricorrano i presupposti per alcuna ricompensa, dispone l'archiviazione del procedimento. La competente direzione generale ne dà notizia all'organo proponente che può valutare se attribuire al dipendente il compiacimento secondo le disposizioni di cui all'art. 88.</p> <p>5. L'encomio, deliberato dalla commissione ricompense, è conferito con</p>

capacità professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti di istituto.	decreto del Capo del dipartimento.
--	------------------------------------

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Già articolo 78</i>	ART. 86
	(Lode) <ol style="list-style-type: none"> 1. La lode è conferita all'appartenente al Corpo che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico/professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti istituzionali. 2. Ai fini del conferimento della lode si applica la procedura di cui all'art. 84, commi 2 e 3. 3. La lode, deliberata dalla commissione ricompense, è conferita con decreto del Capo del dipartimento

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 79	
(Riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio)	<i>Ora articolo 89</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. I criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalità di uso, sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale all'atto del collocamento a riposo. 	

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 80	ART. 87
(Premio in denaro) Al personale del Corpo di polizia penitenziaria distintosi per servizi di particolare rilievo, che comunque non rientrano tra quelli che danno luogo alla attribuzione delle ricompense previste dagli articoli 76, 77 e 78, può essere concesso un premio in denaro.	(Premio in denaro) <ol style="list-style-type: none"> 1. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dello stanziamento di fondi, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione 2. Ai fini del conferimento del premio in denaro si applica la procedura

<p>2. Il premio in denaro è concesso dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>3. Il premio in denaro è cumulabile con i riconoscimenti per anzianità di servizio o al merito di servizio di cui all'art. 79 e non è invece cumulabile con quelli previsti dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, dall'art. 41, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.</p>	<p>di cui all'art. 84, commi 2 e 3.</p> <p>3. Il premio in denaro, deliberato dalla commissione ricompense, è conferito con decreto del Capo del dipartimento.</p>
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 81</p> <p>(Distintivi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, le cui caratteristiche nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di uso sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. 2. Per le modalità e l'uso di medaglie, nastrini e insegne diversi dai distintivi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia. 	<p><i>Ora articoli 90 e 91</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 82</p> <p>(Proposte per le ricompense. Commissione. Annotazioni matricolari).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La proposta per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro e avanzata dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, o dal capo dell'ufficio presso cui l'appartenente al Corpo presta servizio. 2. La proposta, corredata di una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e di tutti i documenti per una esatta valutazione del merito, deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o della attività cui fa riferimento. 3. Sulle proposte decide una apposita commissione, istituita con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. 4. Detta commissione è composta: 	<p><i>Eliminato, in quanto il suo contenuto è stato riportato, per gli aspetti di rispettiva pertinenza, negli articoli dedicati a ciascuna ricompensa.</i></p>

- dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria o, per sua delega, dal vice direttore generale, con funzioni di presidente;
 - dal direttore dell'Ufficio Centrale del personale; da due funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla nona;
 - da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad ispettore capo.
5. Della commissione fanno altresì parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nominati nel numero e con le modalità stabilite dalle disposizioni contenute negli accordi sindacali.
 6. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
 7. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
 8. La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle, che, per connessione, attengono allo stesso avvenimento con sviluppi in tempi e luoghi diversi.
 9. Le ricompense di cui al comma 1, decise dalla commissione, sono conferite dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria.
 10. La commissione è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione di caserme e di altre strutture del Corpo di polizia penitenziaria.
 11. La concessione delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialità è annotata sullo stato di servizio del personale.
Al personale del Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciato un attestato della concessione delle ricompense e dei riconoscimenti di cui all'art. 7.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	ART. 88 (Compiacimento) 1. Il compiacimento è conferito all'appartenente al Corpo significativamente distintosi nell'espletamento del servizio. 2. La proposta per il conferimento del compiacimento è avanzata dal

	<p>direttore della sede presso cui presta servizio l'interessato di concerto con il comandante, se trattasi di personale appartenente ad un Reparto.</p> <p>3. La proposta è rivolta al dirigente generale superiore gerarchico che, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, conferisce il compiacimento con proprio decreto.</p> <p>4. I diplomi di compiacimento sono formati secondo modelli stabiliti con decreto del Capo del dipartimento.</p>
--	---

COMMENTO

Al fine di offrire al personale la possibilità di conseguire, attraverso una procedura snella, un riconoscimento anche per il semplice essersi distinto in servizio, è stata avvertita l'esigenza di istituire la ricompensa del "compiacimento", mutuata da analoga ricompensa introdotta dalla Polizia di Stato attribuendo la competenza al dirigente generale superiore gerarchico. La nuova ricompensa premia il personale distintosi nell'espletamento dell'ordinaria attività di servizio: si persegue così il fine di creare un riconoscimento proporzionato per il particolare impegno e le qualità professionali dimostrate nell'assolvimento dei propri compiti.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 89
<i>Già articolo 79</i>	<p>(Riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio)</p> <p>1. I riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio sono attribuiti al personale che ha raggiunto una determinata anzianità e per l'onorevole servizio prestato.</p> <p>2. Con decreto del Capo del dipartimento sono definiti i criteri per la concessione dei riconoscimenti, nonché le caratteristiche delle relative insegne e le modalità d'uso.</p> <p>3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale all'atto del collocamento a riposo.</p>

COMMENTO

L' art. 89 che si propone è nel contenuto uguale al vigente art. 79, ma presenta una diversa forma di redazione.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Già articolo 81	<p align="center">ART. 90</p> <p>(Distintivi, medaglie, nastri, insegne e altre disposizioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agli appartenenti al Corpo sono attribuiti distintivi d'incarico, di merito, tradizionali, ricordo, di istruttore, di appartenenza, di specializzazione e di specialità, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, che definisce anche l'ordine e le modalità con cui indossarli. 2. L'uso di medaglie, nastri e insegne da parte degli appartenenti al Corpo è disciplinato con decreto del Capo del dipartimento. 3. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati gli stemmi, le denominazioni, gli emblemi e gli altri segni distintivi in uso esclusivo al Corpo.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Già articolo 81	<p align="center">ART. 91</p> <p>(Distintivi d'onore per il personale mutilato, ferito o deceduto in servizio e per causa di servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, può fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta «<i>Mutilato in servizio</i>». 2. Il personale che, una o più volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti sui tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 può essere autorizzato a fregiarsi di uno o più speciali distintivi d'onore per feriti in servizio. 3. Quando dalle ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio nelle medesime circostanze di cui ai commi 1 e 2 derivi la morte, il personale deceduto è decorato con il distintivo d'onore con la scritta «<i>Alla memoria</i>». 4. Del distintivo di cui al comma 3 possono fregiarsi alternativamente e nell'ordine:

	<p>a) il coniuge, il convivente di fatto ovvero la parte dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, superstite del decorato;</p> <p>b) uno degli orfani a partire dal primogenito;</p> <p>c) il più anziano tra i genitori.</p> <p>5. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinati con provvedimento del Capo del dipartimento.</p>
--	--

COMMENTO

L'art. 91 introduce, *ex novo*, distintivi d'onore da conferire in specifici casi al personale mutilato, ferito o deceduto in servizio e per causa di servizio.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
	ART. 92
<i>Già articolo 82</i>	<p>(Annotazioni matricolari e attestazioni)</p> <p>1. La concessione delle onorificenze e delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale.</p> <p>2. Al personale è rilasciato un attestato della concessione delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al presente capo.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO VI ATTIVITÀ SPORTIVA	<i>((Inglobato nel TITOLO III))</i>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 83	
<p>(Principi generali)</p> <p>1. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria promuove e cura l'attività sportiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria sia attraverso la costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a livello nazionale in diverse discipline sia attraverso l'agevolazione delle iniziative individuali o collettive locali.</p>	<i>Ora articolo 73</i>

<p>2. La struttura organizzativa dell'attività sportiva del Corpo di polizia penitenziaria e le discipline sportive sono stabilite con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. La costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo in sede locale e la loro partecipazione a competizioni sportive sono autorizzate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>3. Per le finalità dei gruppi sportivi e per l'attività locale, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni o accordi con il Comitato olimpico nazionale italiano o con singole Federazioni sportive.</p>	
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 84	
<p><i>(Personale)</i></p> <p>1. Gli atleti dei gruppi sportivi a livello nazionale del Corpo di polizia penitenziaria partecipano alle preparazioni individuali e collettive organizzate sia dai tecnici dei gruppi sia dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Forze armate o dalle altre Forze di polizia, ed a gare nazionali o internazionali ufficiali, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.</p> <p>2. Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma 1, al termine dell'attività agonistica, possono essere destinati a compiti di addestramento del personale o di organizzazione delle attività sportive, anche in sede periferica.</p> <p>3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 2002, N. 132))</p> <p>4. La direzione tecnica e la funzione di allenatore possono essere affidate, a seconda delle discipline sportive, a tecnici abilitati. I gruppi sportivi di cui al comma 1 possono avvalersi, inoltre, anche di personale sanitario.</p>	<p><i>Ora articolo 74</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 85	
<p><i>(Mezzi, attrezzature ed impianti)</i></p> <p>1. Per l'attività dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria a livello locale, nazionale ed internazionale, il dipartimento</p>	<p><i>Ora articolo 75</i></p>

<p>dell'amministrazione penitenziaria realizza e rende disponibili mezzi, attrezzature ed impianti adeguate alle esigenze.</p> <p>2. Gli impianti sportivi dell'amministrazione penitenziaria possono essere concessi in uso gratuito al Comitato olimpico nazionale italiano, alle singole Federazioni sportive e alle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.</p>	
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO VII BANDA MUSICALE	((Inglobato nel TITOLO III))

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 86	Ora articolo 76
<p>(Compiti della banda musicale)</p> <p>1. La banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti dell'amministrazione penitenziaria e a rappresentare il Corpo in occasione di manifestazioni ufficiali pubbliche anche a livello internazionale.</p> <p>2. La banda musicale può essere autorizzata a svolgere la sua attività, nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici o privati.</p> <p>3. La banda musicale è alle dirette dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>5. La struttura, l'organizzazione, la consistenza, la composizione, i criteri di scelta dei componenti, l'utilizzo e la sede della banda musicale sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria.</p>	
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 87	
<p>(Personale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 276)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 276)) 3. I componenti della banda musicale si dedicano esclusivamente alla preparazione musicale individuale o collettiva, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio. 	<p><i>((Eliminato))</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>ART. 88</p> <p>(Uniforme. Strumenti musicali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai componenti della banda musicale, durante le manifestazioni ufficiali, può essere fatta indossare una uniforme di tipo storico, in luogo di quella ordinaria. 2. L'uniforme di tipo storico è individuata con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. 2. L'acquisto e il rinnovo dell'uniforme di tipo storico e degli strumenti musicali sono a carico dell'amministrazione penitenziaria. 	<p><i>Ora articolo 77</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>TITOLO VIII</p> <p>MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO</p>	<p>Inserito nel TITOLO II CAPO I</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>ART. 89</p> <p>(Mensa obbligatoria di servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le mense obbligatorie di servizio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 203, e successive modificazioni sono istituite nelle sedi individuate con decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. 2. Le spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio sono a totale carico dell'amministrazione penitenziaria. 	<p><i>Ora articolo 31</i></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 90 (Modalità per la preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi.) 1. La preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla direzione dei servizi tecnico-logistici e dei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati di cui al comma 6 dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia a livello centrale che a livello periferico, avviene a domanda dell'interessato, con provvedimento da emanarsi tenendo conto, in particolare, della formazione e della preparazione professionale dell'Ufficiale, della esperienza maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi, dell'eventuale possesso di specializzazioni, nonché del grado rivestito e dell'anzianità posseduta.	((Eliminato))

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 91 (Applicazione del regolamento di servizio al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili) 1. Il presente decreto si applica, per quanto compatibile con la specificità del settore, al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili, fino a quando non sarà diversamente provveduto con decreto del Ministro di grazia e giustizia.	((Eliminato))

<p>2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 93</p> <p>(Disposizioni generali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria". 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal... giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO A

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAMBIARE DIPARTIMENTO N. 000000

Carabinieri	Giustizia		
Regione Autonoma	Malizia		
Classe Leggeri Armati			
Stato	Capale	Ordo	Gr. Europeo

Il Capo del Dipartimento

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Nazionale della Polizia Penitenziaria



VALIDITÀ: 01/01/2000
Valida fino al 31/12/2000

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

QUARTIERE N. 000000

Carabinieri	Giustizia		
Regione Autonoma	Malizia		
Classe Leggeri Armati			
Stato	Capale	Ordo	Gr. Europeo

Il Comandante Quartiere

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Nazionale della Polizia Penitenziaria



VALIDITÀ: 01/01/2000
Valida fino al 31/12/2000

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

FUNZIONALE M.E. N. 000000

Carabinieri	Giustizia		
Regione Autonoma	Malizia		
Classe Leggeri Armati			
Stato	Capale	Ordo	Gr. Europeo

Il Capo del Dipartimento

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Nazionale della Polizia Penitenziaria



VALIDITÀ: 01/01/2000
Valida fino al 31/12/2000

ALLEGATO A

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ALIBI SO ALIBI N. 000000

Debitabile	Qualità
Capogruppo	Stipendio
Data di nascita	
Nome	Cognome
Indirizzo	

Il Direttore Generale

TESTA DI RICONOSCIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria



VALIDE: nullum
Materie Penitenziarie

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ALIBI N. 000000

Debitabile	Qualità
Capogruppo	Stipendio
Data di nascita	
Nome	Cognome
Indirizzo	

Il Direttore Generale

TESTA DI RICONOSCIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria



VALIDE: nullum
Materie Penitenziarie

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

OPETON N. 000000

Debitabile	Qualità
Capogruppo	Stipendio
Data di nascita	
Nome	Cognome
Indirizzo	

Il Direttore Generale

TESTA DI RICONOSCIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria



VALIDE: nullum
Materie Penitenziarie

Proposta modifica regolamento di servizio

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ALLEGATO E	ALLEGATO B
AUTORITÀ E SIMBOLI A CUI DEVE ESSERE RESO IL SALUTO	AUTORITÀ E SIMBOLI A CUI DEVE ESSERE RESO IL SALUTO
Altare della Patria in Roma e caduti di tutte le guerre, bandiera nazionale, gonfaloni dei comuni decorati al valor militare e persone decorate con medaglie d'oro al valor militare.	Altare della Patria in Roma e caduti di tutte le guerre, bandiera nazionale, gonfaloni dei comuni decorati al valor militare e persone decorate con medaglie d'oro al valor militare.
Presidente della Repubblica.	Presidente della Repubblica.
Sommo Pontefice.	Sommo Pontefice.
Capi di Stati esteri.	Capi di Stati esteri.
Presidente del Senato della Repubblica.	Presidente del Senato della Repubblica.
Presidente della Camera dei deputati.	Presidente della Camera dei deputati.
Presidente del Consiglio dei ministri.	Presidente del Consiglio dei Ministri.
Presidente e giudici della Corte costituzionale.	Presidente e giudici della Corte costituzionale.
Ministri.	Ministri.
Sottosegretari di Stato.	Sottosegretari di Stato.
Alti commissari.	Eliminato
Commissari del Governo.	Commissari del Governo.
Vice presidente del Consiglio Superiore della magistratura.	Vice presidente del Consiglio Superiore della magistratura.
Presidente della giunta e del consiglio regionale in sede.	Presidente della giunta e del consiglio regionale in sede.
Prefetto in sede.	Prefetto in sede.
Capo di gabinetto del Ministro di grazia e giustizia.	Capo di gabinetto del Ministro della giustizia.
Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.	Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Direttori generali del Ministero di grazia e giustizia.	Vice Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Vice Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.	Direttori generali del Ministero della Giustizia e dell'amministrazione penitenziaria.
Primo Presidente della Corte di cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente della Corte dei conti.	Primo Presidente della Corte di cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente della Corte dei conti.
Presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato, presidenti di sezione e procuratore generale della Corte dei conti, primi presidenti delle Corti di appello e procuratori generali presso le Corti di appello.	Procuratore nazionale antimafia.
Procuratore nazionale antimafia.	Presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato, presidenti di sezione e procuratore generale della Corte dei conti, primi presidenti delle Corti di appello e procuratori generali presso le Corti di appello.
Capo della polizia di Stato - direttore generale della pubblica sicurezza, nonché i vice direttori generali ed i comandanti generali e i vice comandanti generali delle altre Forze di polizia.	Capo della polizia di Stato - direttore generale della pubblica sicurezza, nonché i vice direttori generali ed i comandanti generali e i vice comandanti generali delle altre Forze di polizia.
Capo di stato maggiore della Difesa.	Capo di stato maggiore della Difesa.
Capi di stato maggiore delle Forze armate.	Capi di stato maggiore delle Forze armate.
Direttori degli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.	Eliminato
Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria.	Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria.